

GUIDA AI SERVIZI

edizione ★ aprile 2021

IL CAAF

COLF/BADANTI

RED

SUCCESSIONI

PARTITE IVA

ALTRI SERVIZI FISCALI

730/REDDITI

IMU

BONUS 110% 65% 50%

ISEE

RDC - PDC - REM

LA VIA PIÙ **SEMPLICE**

CGIL

CAAF



Scarica il pdf della
guida ai servizi
dei Caaf Cgil



IN VERSIONE
DIGITALE
COMPLETA



Collegati al sito caf.cgil.it per avere accesso al pdf della guida ai servizi in *versione completa* e ai successivi aggiornamenti. Inquadra il codice QR per essere indirizzato alla pagina di registrazione.

Hai scaricato la versione della guida 2021.
Per trovare i nuovi contenuti cerca la ★

Purtroppo, questo aggiornamento digitale 2021 della **Guida ai servizi dei CAAF si realizza ancora sotto il segno della fase emergenziale.**

Quindi continuiamo in una situazione di incertezza a sistemare le nostre prassi organizzative tradizionali, per quanto possibile, adeguandole alle esigenze di coloro che stanno subendo, sempre più isolati, le conseguenze della pandemia. Proviamo, seppur a distanza, ad avvicinare le soluzioni ai bisogni delle persone in difficoltà.

Con la guida vogliamo richiamare l'attenzione del nostro quadro attivo alle molteplici attività che il nostro sistema è in grado di offrire su tutto il territorio nazionale.

Con la Guida ai servizi 2021 abbiamo riepilogato – **aggiornandole alle novità di queste settimane** – le tante prestazioni che i servizi dei CAAF della CGIL assicurano alle iscritte e agli iscritti e, più in generale, alle persone e alle loro famiglie. Tante prestazioni e molte purtroppo non abbastanza conosciute.

La CGIL è da sempre il sindacato dei contratti e delle vertenze, ma è anche il Sindacato che offre, e dovrà offrire sempre di più, tutele e servizi qualificati, a partire dai luoghi di lavoro e di socialità, per risolvere in modo competente i problemi individuali o familiari di chi lavora o è in pensione o di chi un lavoro l'ha perso oppure non l'ha ancora trovato.

Dopo tanti anni di crisi in cui l'area del disagio sociale e della povertà è aumentata a dismisura, dopo tante operazioni proclamate come “semplificazioni degli adempimenti”, per i cittadini nulla è cambiato, anzi, la richiesta di tutela individuale è cresciuta e si è diversificata moltissimo.

In questo contesto e con una azione progressiva di riduzione dei compensi economici per le nostre attività, i nostri CAAF della CGIL hanno comunque assicurato con i tradizionali standard di competenza e di efficienza tutte le attività di tutela e di servizio. Anzi abbiamo accentuato il nostro tratto di “tutela”, attraverso risposte puntuali alle persone ma anche rafforzando le reti di relazione e di prossimità con il lavoro della nostra confederazione sindacale. Tutto ciò, adesso sarà certamente amplificato dalla crisi sociale ed economica determinata dalla pandemia.

La storia del Sindacato è ricca di atti di solidarietà e di mutuo soccorso: è sul solco di questa tradizione ultracentenaria che continueremo a mettere a disposizione, per alcune pratiche, un servizio gratuito a quanti si rivolgono a noi.

Quando ciò non sarà possibile, cercheremo di contenere al massimo i costi e lo faremo anche su quelle prestazioni per le quali il mercato impone prezzi pesanti oppure, ancor peggio, inganna le persone con offerte e risparmi, esercitando la propria attività spesso in modo irregolare e con gravi rischi di conformità alle leggi anche per l'utente stesso.

Anche quest'anno, siamo certi, che la percentuale dei lavoratori e dei pensionati che sceglierà di farsi assistere dai CAAF per la propria dichiarazione dei redditi, sarà molto elevata. Ancora una volta, ciò confermerà il ruolo insostituibile degli stessi nell'assistenza e nella tutela dei contribuenti con la cura e la professionalità di sempre.

Ciò che fino ad oggi abbiamo realizzato è stato frutto dell'impegno di operatori preparati e qualificati ma anche delle attività dei nostri delegati e dei nostri attivisti. A noi tocca il compito di dare loro strumenti informativi e formativi per perfezionare le proprie competenze e rafforzare il loro protagonismo nel rappresentare la CGIL. Continueremo come lo scorso anno tutti insieme a cercare di raggiungere il maggior numero di iscritti e iscritte per assisterli con tutti i mezzi possibili in sicurezza e se serve da lontano, attraverso telefono, mail, messaggistica, portali e APP dedicati.

Così da poter sottolineare ancora una volta lo slogan della CGIL "Non ti lasciamo solo"! La guida quindi tra gli strumenti per aggiornare le competenze dei nostri rappresentanti e per rafforzare la conoscenza delle offerte integrate di tutele e di servizi che rafforzano il nostro rapporto la CGIL.

In conclusione, rinnoviamo il sempre valido consiglio di rivolgersi alle operatrici e agli operatori dei CAAF per instaurare o mantenere con loro un dialogo di scambio e di continua collaborazione.

Questa versione della Guida si presenta in formato digitale, da scaricare e salvare su uno smartphone, su un PC o su un altro dispositivo per averla sempre a portata di mano.

È perciò uno strumento utile e immediato. Uno strumento in continua evoluzione, al passo con i cambiamenti anche repentini del nostro sistema legislativo e delle sue norme e delle sue procedure.

Buona lettura e Buon lavoro!

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

★ DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- compilazione e trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle entrate
- compilazione e trasmissione telematica del modello REDDITI PF all'Agenzia delle entrate
- consulenza sulle spese detraibili/deducibili (es.: *ristrutturazioni e risparmio energetico*) e sulla tassazione dei redditi (es.: *locazioni*)
- consulenza e assistenza per le spese Superbonus Detrazione 110% e opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito

IMU

- calcolo e predisposizione dei moduli per il pagamento dell'IMU
- compilazione della Dichiarazione IMU e/o TASI
- consulenza e assistenza per versamenti tardivi IMU/TASI, assistenza in caso di comunicazioni e avvisi di liquidazione

★ ALTRI SERVIZI FISCALI

- compilazione e trasmissione del modello REDDITI oltre le scadenze
- assistenza cartelle, accertamenti, avvisi bonari, compliance e rateizzazione, contenzioso, istanze di rimborso
- compilazione F24, versamenti tardivi
- servizi dedicati agli amministratori di sostegno
- trasmissioni modello RLI contratti di locazione e consulenza tassazione canoni

SUCCESSIONI

- consulenza e predisposizione della Dichiarazione di Successione e della Voltura catastale
- presentazione agli uffici competenti

★ TITOLARI DI PARTITA IVA

- assistenza per adempimenti (Agenzia entrate e Registro imprese)
- assistenza regime fiscale e dichiarativo
- gestione fatturazione elettronica
- assistenza previdenziale in collaborazione con il patronato INCA CGIL

ISEE

- assistenza alla compilazione della DSU per ottenere l'ISEE al fine di accedere a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità
- trasmissione telematica all'INPS e successiva consegna dell'ISEE anche mediante mail

★ BONUS E PRESTAZIONI SOCIALI

- compilazione e trasmissione a SGATE delle domande Bonus sociali per la fornitura di energia elettrica, per il solo disagio fisico
- Assegno Maternità e al nucleo, contributi per i servizi per l'infanzia
- Agevolazioni tariffarie riconosciute dai Comuni o altri enti (*mensa scolastica, asili nido, trasporti, TARI*)
- Carta acquisti, Carta Famiglia
- Reddito o Pensione di Cittadinanza
- Reddito di emergenza (REm)
- Bonus vacanze
- Long Term Care, Home Care Premium
- Altre agevolazioni collegate all'ISEE

RED

- assistenza alla compilazione della dichiarazione RED per la verifica del diritto da parte dei pensionati a prestazioni previdenziali e/o assistenziali legate al reddito
- trasmissione telematica all'INPS

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- assistenza alla compilazione della dichiarazione di responsabilità per l'accesso alle prestazioni assistenziali (ACCAS/PS e solleciti ICRIC, ICLAV)
- trasmissione telematica all'INPS

COLF E BADANTI

- consulenza per apertura e chiusura del rapporto di lavoro
- elaborazione del prospetto paga
- predisposizione dei MAV per i versamenti contributivi



CGIL

CAAF

IL CAAF CGIL

TI È VICINO

Continua, purtroppo, il particolare momento che tutti i cittadini stanno vivendo dal febbraio dello scorso anno a causa dell'epidemia COVID-19. I **CAAF CGIL** si sono subito riorganizzati per garantire attività di assistenza/consulenza fiscale e sono sempre pronti a **tutelare e assistere** al meglio tutti i cittadini, anche **"a distanza"**, per tutti coloro che sono o saranno impossibilitati a recarsi presso i nostri uffici. Tramite **smartphone, tablet o pc** è possibile inviare ai CAAF **tutti i documenti utili** per la predisposizione delle pratiche, inviare a mezzo mail le deleghe o i mandati per il **730** e per l'**ISEE**, prenotare e chiedere informazioni. In queste settimane di inizio della **campagna fiscale 730**, concomitante con le restrizioni di movimento a causa dell'emergenza, tanti lavoratori saranno chiamati a verificare l'**obbligo** o la **convenienza** a presentare la propria dichiarazione dei redditi. L'assistenza a distanza consentirà di non perdere tempo e di verificare subito la propria situazione reddituale. Lo scriviamo soprattutto per **tutti coloro** che nell'anno passato **hanno perso il lavoro** oppure sono stati in **cassaintegrazione** a causa dell'emergenza. Vogliamo invitarli a farci pervenire i documenti o, qualora consentito, a presentarsi presso i nostri uffici non appena riceveranno la **CU 2021** per verificare se **hanno goduto** dell'intera detrazione per familiari a carico per tutti e dodici i mesi 2020. **Oppure** per appurare se **hanno integralmente percepito il bonus Irpef** o il **contributo integrativo** spettanti. Infatti, molti datori di lavoro hanno riconosciuto queste agevolazioni fiscali (circa **80 euro mensili** per il primo semestre e **100 euro mensili** per il secondo semestre 2020) sulla base dei redditi **realmente erogati**, ma **per chi è stato in cassaintegrazione** il calcolo dei benefici fiscali deve essere effettuato sulla base del reddito che **avrebbe percepito in assenza** dell'epidemia lavorando tutti i giorni. Ciò vale anche per i **lavoratori agricoli**: se hanno percepito la **disoccupazione agricola** nel 2020, potrebbero **aver diritto al rimborso** delle tasse pagate in misura maggiore rispetto al dovuto. Oltre a verificare gli obblighi fiscali potranno anche presentare l'**ISEE** o le **istanze** che danno diritto alle **prestazioni sociali agevolate**. Consultando il nostro sito www.cafcgil.it potete trovare le informazioni per contattare il CAAF CGIL della vostra Regione, scegliere l'ufficio più vicino e comodo, **prenotare** un appuntamento. Vi aspettiamo... diffondete le informazioni con il **passaparola!**

**POCHI CLICK
E CI PENSIAMO NOI!**

TROVA IL TUO CAAF
www.cafcgil.it/pagine/mappa

Per le persone fisiche sono previste due modalità per effettuare la dichiarazione dei redditi: con il **modello 730** o con il **modello REDDITI**.

★ **NOVITÀ: LE SPESE DETRAIBILI AL 19% PAGATE CON STRUMENTI TRACCIABILI**

La detrazione del 19% per le spese sostenute a partire dal 2020 spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L'unica eccezione è rappresentata dalle spese sostenute per l'acquisto di medicinali, di dispositivi medici, per le spese relative alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per detrarre le spese il cittadino deve dimostrare l'avvenuto pagamento mediante uno strumento tracciabile di pagamento, ad esempio: la ricevuta del Bancomat, l'estratto conto della carta di credito/debito, l'assegno, la copia di un bollettino postale, il MAV o un pagamento effettuato tramite PagoPA. In assenza della "prova del pagamento" è possibile dimostrare di aver pagato con strumenti tracciabili se, chi ha reso la prestazione o il servizio o ha effettuato la vendita, annota in fattura, ricevuta fiscale o altro documento l'avvenuto pagamento con uno degli strumenti previsti dalla legge. Diversamente, purtroppo, se non si dimostra la modalità di pagamento richiesta dalla Legge non sarà possibile detrarre la spesa sostenuta!

★ **MODELLO 730**

Il modello 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, si inserisce nel quadro dell'assistenza fiscale. Presenta particolari vantaggi in quanto:

- il contribuente non deve eseguire calcoli;
- in caso di risultato **a credito** il rimborso viene liquidato direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione dell'imposta;
- in caso di risultato **a debito** gli importi vengono trattenuti direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione dell'imposta.

Gli enti pensionistici effettuano i conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento del prospetto di liquidazione.

Nel caso di rimborsi di importo superiore a 4.000 euro o di dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi anche mediante la verifica della documentazione. Il rimborso spettante, anziché dal sostituto d'imposta, sarà erogato dall'Agenzia al termine delle operazioni di controllo preventivo.

CHI PUÒ PRESENTARE IL 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:

- redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.



*Il modello 730 può essere presentato anche **dagli eredi per conto di una persona deceduta nel 2020 o entro il 30 settembre 2021**. Da quest'anno, per i contribuenti deceduti, l'Agenzia dell'Entrate mette a disposizione il **730 precompilato per cui è consigliabile che l'erede autorizzi il CAAF al prelievo della dichiarazione sottoscrivendo un'apposita delega**.*

Il modello 730 può essere presentato:

- in forma congiunta da uno dei due coniugi;
- per conto delle persone incapaci, compresi i minori;
- dai lavoratori che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, coloro che percepiscono la disoccupazione);
- dai lavoratori dipendenti a tempo determinato inferiore all'anno, se il rapporto di lavoro è in corso dal mese di presentazione del 730 al terzo mese successivo (es. presentazione nel mese di luglio, rapporto di lavoro da luglio a ottobre 2021);
- dai "precari" della scuola se il loro contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell'anno successivo.

Il modello 730 **può essere presentato anche** da coloro che **non hanno un sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio a condizione che nell'anno d'imposta abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.

Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l'indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 e nei tre mesi successivi, nonché il 730 presentato dall'erede per conto di un contribuente deceduto.

L'eventuale **credito verrà rimborsato** direttamente dall'Agenzia delle entrate che

- invierà un mandato di pagamento da incassare presso qualsiasi ufficio postale
- provvederà ad accreditare il rimborso direttamente sul conto corrente, se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle entrate le coordinate del suo personale conto corrente bancario o postale;
- provvederà a contattare l'erede che ha presentato il 730 per verificare l'esistenza di ulteriori eredi e stabilire la modalità di accredito (ad unico erede per conto di tutti o a ciascun erede).

L'eventuale **debito dovrà essere versato** autonomamente dal contribuente con delega F24 entro la scadenza di pagamento.

CHI NON PUÒ PRESENTARE IL 730

Non possono utilizzare il modello 730 e **devono presentare Modello REDDITI** i contribuenti che:

- devono dichiarare redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d'imposta Modello 770;
- non sono residenti in Italia nell'anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
- devono presentare a partire dal **1° ottobre 2021** la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

IL 730 PRECOMPILATO

Il 730 precompilato è reso disponibile dall'Agenzia delle entrate a partire dal 10 maggio.

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei titolari di lavoro dipendente e di pensione il 730 precompilato. È definito "precompilato" in quanto nello stesso sono presenti **solo alcuni dati** conosciuti all'Agenzia: i redditi da lavoro e/o pensione certificati dalla CU 2021, **solo** alcune spese detraibili come gli interessi dei mutui, i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni, le spese sanitarie, da quest'anno anche le spese scolastiche detraibili oltre quelle universitarie e **solo** alcune spese deducibili quali ad esempio i contributi versati per i collaboratori domestici o i contributi previdenziali obbligatori o volontari.

Il contribuente che si rivolge al CAAF per la presentazione del 730 è **tenuto a sottoscrivere una delega** con la quale **autorizza o non autorizza** il CAAF alla consultazione dei dati presenti nel 730 precompilato dall'Agenzia. La consultazione dei dati del precompilato è **utile** in quanto dal confronto con il 730 predisposto dal CAAF è possibile rilevare eventuali redditi o spese detraibili/deducibili non presentate dal contribuente nel corso del colloquio con l'operatore.

 **★ Attenzione!** Nel modello precompilato saranno indicate **solo le spese** per le quali spetta la detrazione del 19% **solo se sono state sostenute con un mezzo di pagamento tracciabile.**

IL CONTRIBUENTE CHE PRESENTA IL 730 TRAMITE IL CAAF

Il CAAF verifica la **conformità** tra i dati che ha inserito nel 730 e quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente: questa attività di controllo viene definita "**visto di conformità**".

Per questo motivo il contribuente che si affida al CAAF per compilare o presentare il 730 è **tenuto per legge ad esibire** al CAAF tutta la documentazione, indipendentemente dall'autorizzazione a consultare il 730 precompilato, relativa all'anno d'imposta 2020 comprovante, ad esempio, redditi e ritenute (CU 2021 che verrà rilasciata entro il 31 marzo), spese detraibili e/o deducibili, acconti, eccedenze o crediti d'imposta, atti di acquisto e di stipula dei mutui ipotecari, ecc..

★ Hai comprato **mascherine di protezione, gel disinfettanti o altri dispositivi di protezione**? Assicurati che nel documento di spesa **sia indicato** che hai acquistato un **dispositivo medico marcatura CE** o chiedi al rivenditore di **attestarlo sullo scontrino o ricevuta fiscale**, diversamente non potrai detrarre la spesa. Hai pagato le **spese detraibili al 19%**, con **carta di credito o bancomat o assegno**, ma non hai conservato la ricevuta? Anche in questo caso chi ti ha reso la prestazione può attestare sul documento di spesa che hai effettuato il pagamento con strumenti tracciabili. Solo così puoi detrarre la spesa, diversamente dovrai presentare l'estratto conto o l'estratto della carta di credito.

Se il contribuente autorizza il CAAF al prelievo del 730 precompilato, **ha una tutela in più** in quanto il CAAF confronta i dati forniti dal contribuente con quelli riscontrati nel precompilato segnalando al contribuente eventuali incongruenze. Attraverso questo controllo, oltre ad archiviare la documentazione esibita, **il CAAF tutela maggiormente il contribuente**, evitandogli **maggiori imposte, sanzioni e interessi** a suo totale carico qualora commettesse eventuali errori o dimenticanze nel presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia effettuerà il controllo formale nei confronti del CAAF sulle spese detraibili e deducibili, sulle ritenute/acconti/eccedenze e crediti esposti nel 730. Il CAAF, che ha stipulato una polizza assicurativa per la propria attività di assistenza, **risponde delle sanzioni** mentre il contribuente sarà tenuto a versare la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi.

Se nell'apporte il visto di conformità il CAAF si accorge **di aver commesso errori**, può rimediare presentando una **dichiarazione rettificativa** (con il consenso del contribuente) oppure una **Comunicazione dati rettificati** (senza il consenso), versando la sanzione sulla maggiore imposta dovuta, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il **CAAF** provvede a:

- **controllare la documentazione e compilare il 730;**
- **effettuare i calcoli delle imposte;**
- **presentare la dichiarazione** in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede ad inoltrare il risultato contabile al datore di lavoro o ente pensionistico indicato in dichiarazione.

IL MODELLO 730 DEVE ESSERE PRESENTATO AL CAAF ENTRO IL 30 SETTEMBRE

È inoltre possibile presentare al CAAF il 730 integrativo entro il 25 ottobre qualora il contribuente si accorga di essere in possesso di ulteriori elementi che determinano un maggior rimborso rispetto alla precedente dichiarazione presentata.

MODELLO REDDITI


CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO REDDITI

Devono utilizzare il modello REDDITI i contribuenti:

- **fiscalmente residenti all'estero** che devono dichiarare redditi posseduti in Italia;
- **pensionati, residenti all'estero**, che trasferiscono la residenza in uno dei comuni del mezzogiorno;
- **docenti titolari di cattedra** che optano per la tassazione sostitutiva sui compensi da lezioni private e ripetizioni;
- **collaboratori domestici e badanti** se hanno percepito nel 2020 il TFR;
- **titolari di partita IVA** (forfetari e non);
- **soci di una società di persone**;
- **eredi** per assolvere alla dichiarazione del contribuente **deceduto** (se non hanno utilizzato il 730 entro il 30.09.2021);
- **soggetti residenti in Italia** e che, in particolari situazioni, abbiano **lavorato all'estero**;
- **tutti i contribuenti persone fisiche**;
- coloro che hanno **già presentato il modello 730**, ma sono **tenuti a presentare anche il modello REDDITI** in alcuni casi particolari (ad esempio: se hanno percepito redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all'estero, il TFR erogato a colf/badanti o giardinieri ecc.).

Il Modello REDDITI PF deve essere presentato **entro il 30 novembre**, se la presentazione viene effettuata per via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa tramite il CAAF.

Non può essere presentato in forma congiunta.

 *Se presentato tramite CAAF, quest'ultimo non ha l'obbligo del visto di conformità, con un'unica eccezione: in presenza di crediti di importo superiore a 5.000 euro che il contribuente intende compensare con debiti di natura diversa (esempio un credito Irpef e un debito cedolare secca) deve essere apposto il visto.*

Dal **modello REDDITI** può scaturire un saldo contabile a debito oppure a credito.

Il **saldo a debito** e gli acconti risultanti dal modello REDDITI devono essere versati direttamente dal contribuente (versamenti in autotassazione) utilizzando il modello F24. Il CAAF a nome e per conto dei propri assistiti può trasmettere telematicamente il modello di pagamento: il **pagamento in via telematica è obbligatorio** in presenza di **compensazioni** tra debiti e crediti d'imposta.

Il **saldo a credito** delle imposte risultanti dal Modello REDDITI può essere:

- chiesto a rimborso;
- lasciato a credito per essere utilizzato in compensazione di imposte a debito.

 *★Le scadenze relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi o al pagamento delle imposte, compresa l'IMU, quando cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.*

LA CONSULENZA SUGLI IMMOBILI: DALLA TASSAZIONE ALLE AGEVOLAZIONI PER LA CASA

Se possiedi un immobile il CAAF CGIL ti offre assistenza e consulenza sia in riferimento alla **tassazione per gli immobili locati** e alle soluzioni più convenienti in riferimento alla tipologia del contratto di locazione, sia per beneficiare dei **vari bonus** che danno diritto a **detrazioni fiscali dal 36% al 110%**. Per la stipula del contratto di locazione e per ottenere l'attestazione relativa ai canoni convenzionali (3+2) necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali, puoi rivolgerti al **SUNIA**, che collabora con i **CAAF CGIL**. Se sei intenzionato a realizzare interventi di riqualificazione edilizia o energetica, a partire dal **Superbonus**, il CAAF CGIL ti può aiutare. Con la **piattaforma Rilancio Italia** dei CAAF CGIL puoi avere a disposizione professionisti, tecnici certificatori, imprese e fornitori che garantiscono da subito **lo sconto in fattura** oppure puoi sempre sostenere le spese e **cedere il tuo credito del 110%** a banche o ad altri soggetti. Se hai sostenuto spese di ristrutturazione puoi anche beneficiare del **bonus mobili e grandi elettrodomestici** oppure, se sei interessato ad installare infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici o a beneficiare del "bonus verde", puoi essere informato e guidato per ottenere le detrazioni che ti spettano.

IMU

CHI DEVE PAGARE L'IMU

Trattandosi di un'imposta sugli immobili situati in Italia, sono in generale tenuti al pagamento dell'IMU, anche se non residenti nello Stato, i seguenti soggetti:

- proprietari di fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
- proprietari della casa coniugale assegnata al coniuge, in assenza di figli, a seguito di sentenza di separazione o divorzio;
- titolari del diritto di usufrutto su fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
- titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore);
- titolari del diritto di abitazione sull'immobile adibito ad abitazione principale (immobili di lusso);
- titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;
- inquilini d'immobili in leasing dalla data d'inizio del contratto fino al termine dello stesso;
- proprietari di fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- proprietari d'immobili situati in Italia, che risiedono all'estero, anche se percepiscono pensione estera ed iscritti all'AIRE.

CHI NON DEVE PAGARE L'IMU

Non deve pagare l'IMU chi possiede l'immobile in qualità di:

- proprietario dell'abitazione principale (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e delle relative pertinenze (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria);



- proprietario di terreni agricoli ubicati in comuni classificati “totalmente montani”;
- proprietario di terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
- proprietario di fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni per servizio aereo, marittimo, semafori, ponti comunali, ecc.);
- proprietario della casa coniugale assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di sentenza del giudice;
- nudo proprietario;
- locatario/affittuario/comodatario.

La nuova IMU si calcola in base all'aliquote deliberate dai singoli Comuni e deve essere pagata entro:

- il **16 giugno** prima rata in acconto o unica soluzione;
- il **16 dicembre** seconda rata a saldo.

IMI/IMIS

L'IMI e l'IMIS sono le imposte sugli immobili che nei Comuni delle provincie autonome di Trento (IMIS Imposta Immobiliare Semplice) e di Bolzano (IMI Imposta Municipale Immobiliare) hanno sostituito l'IMU e la TASI. I soggetti interessati al pagamento e le modalità di calcolo delle imposte sono le stesse della nuova IMU, così come le scadenze entro le quali devono essere effettuati i versamenti.

★ SUPERBONUS 110%

Dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 tutti i cittadini che intendono far eseguire sugli immobili, posseduti oppure detenuti (locati, concessi in uso gratuito) dei lavori di **efficientamento energetico** e/o di **riduzione del rischio antisismico**, possono usufruire della detrazione fiscale pari al **110% della spesa sostenuta** e documentata. L'occasione è ghiotta perché consente, per la prima volta, di realizzare delle migliorie sostanziali sulle proprie abitazioni a **costo zero** utilizzando lo **sconto in fattura**, contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dalle imprese, dai fornitori di beni o servizi. In alternativa puoi scegliere di **cedere il credito d'imposta 110%** a favore di qualunque altro soggetto, principalmente banche e Assicurazioni. Sia in caso di sconto in fattura che di cessione del credito è necessario **trasmettere** all'Agenzia delle entrate **apposita comunicazione**, il CAAF può farlo per te, anche se sei un Amministratore di condominio! **Prima la invii e prima ottieni il tuo credito!**

In alternativa, è sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi (730 o modello Redditi PF 2021) per ottenere il rimborso, però lo si potrà recuperare in **5 rate annuali** di pari importo, se la spesa è sostenuta **entro il 31 dicembre 2021**, in **4 rate annuali** di pari importo, se la spesa è sostenuta **nel primo semestre 2022**. Gli interventi che danno diritto alla **detrazione del 110%** si suddividono in in-

terventi “**trainanti**” e “**trainati**” da realizzare su immobili posseduti o detenuti in Italia, compresi gli edifici condominiali, con determinate caratteristiche. Per ottenere il **110%** la legge ha stabilito diversi adempimenti, requisiti e modalità particolari per ottenere le detrazioni. È necessario chiedere l'**asseverazione** di un professionista e il **visto di conformità** apposto dal **Responsabile dell'assistenza fiscale del CAAF**, oltre alla certificazione APE ante e post lavori e ad altri documenti importanti e indispensabili per godere del beneficio.

Il **vantaggio fiscale è notevole**, proprio per questo motivo l'iter da seguire per poterne beneficiare è articolato, complesso e richiede l'intervento di personale professionalmente qualificato come gli operatori del CAAF “**dedicati al 110%**”, quale servizio di assistenza e consulenza ai cittadini. Chi vuole usufruire del Superbonus potrà iscriversi gratuitamente alla piattaforma Rilancio Italia, da solo oppure mediante l'operatore CAAF e trovare nella banca dati validi professionisti e imprese a cui affidarsi. Possono iscriversi anche imprese e professionisti di tua fiducia. Per tutti gli approfondimenti ti invitiamo a fissare un appuntamento al CAAF CGIL!

★ IMU SINO AL 2020 E TASI SINO AL 2019

Per l'**IMU** e la **TASI** dovute negli anni precedenti al 2021: sarà possibile usufruire del “ravvedimento” anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita all'anno in cui è stata commessa la violazione, ad esempio in caso di omesso o parziale versamento. Il **ravvedimento operoso** consente di regolarizzare spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta e non corrisposta a suo tempo, usufruendo della riduzione delle sanzioni.

DICHIARAZIONE IMU E TASI ANNI PRECEDENTI

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione che il proprietario di beni immobili deve presentare al Comune in cui si trova il bene per comunicare variazioni che incidono sull'imposta dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata, ad esempio, nei seguenti casi:

- terreno che da agricolo diventa edificabile o viceversa;
- immobile che acquista o perde il diritto alla riduzione/esenzione IMU/TASI;
- immobile dichiarato inagibile.

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni avvenute nel corso dell'anno precedente è il **30 giugno**.

CHI DEVE PAGARE LA TARI


Trattandosi di un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è a carico dell'utilizzatore di un fabbricato. Ciascun Comune può deliberare riduzioni della tassa o altre agevolazioni prendendo a riferimento il valore ISEE. Per usufruirne occorre presentare domanda e il cittadino può farlo rivolgendosi anche al CAAF, se convenzionato con l'ente locale.

Il CAAF assiste e consiglia i contribuenti anche dopo le scadenze previste per la presentazione della dichiarazione dei redditi, assolvendo a tutte quelle incombenze e criticità in ambito fiscale che si presentano nel corso dell'anno.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, DICHIARAZIONI OMESSE, ISTANZE DI RIMBORSO

Scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile presentare una successiva dichiarazione utilizzando il Modello REDDITI:

- **a favore del contribuente** in tutti i casi in cui dalla nuova dichiarazione scaturisce un credito, ad esempio per far valere oneri detraibili/deducibili non indicati nella prima dichiarazione;
- **a favore dell'Amministrazione finanziaria** se la nuova dichiarazione determina un debito d'imposta, ad esempio se è stato omesso un reddito o in caso di detrazioni/deduzioni non spettanti.

 *Se per qualsiasi motivo non è stata presentata la dichiarazione dei redditi entro i termini (30 Novembre), il contribuente può rimediare presentandola in ritardo entro i 90 giorni successivi alla scadenza, pagando la sanzione ridotta per la tardiva presentazione oltre ad eventuali imposte a debito, interessi e sanzioni ridotte per il tardivo pagamento.*

In tutti questi casi il CAAF può prospettare la **soluzione migliore e più conveniente** per il contribuente che potrà così correggere o integrare o presentare la propria dichiarazione anche tardivamente pagando una sanzione ridotta.

Vi sono alcuni casi in cui per il contribuente può essere più conveniente presentare un'**istanza di rimborso** per chiedere la restituzione di imposte dirette che ha versato in più o che gli sono state erroneamente trattenute dal sostituto d'imposta oppure al fine di recuperare le eccedenze di credito non utilizzate in compensazione e non riportate nelle successive dichiarazioni dei redditi. Il CAAF può assistere il contribuente proponendo, sulla base della situazione riscontrata, la soluzione migliore per ottenere il rimborso.

COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ, AVVISI DI ACCERTAMENTO, CARTELLE DI PAGAMENTO, CONTENZIOSO

I contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento o una cartella esattoriale possono avvalersi del servizio di assistenza del CAAF.

La **comunicazione di irregolarità** viene inviata a seguito di attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi quando l'Agenzia delle entrate ritiene sia dovuta una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione. A seguito della comunicazione il CAAF può valutare se è possibile presentare documenti che comprovino la correttezza dei dati, predisporre un'istanza in autotutela per chiedere l'annullamento

o la parziale rettifica della comunicazione. Se viceversa ritiene confermata l'irregolarità può predisporre la delega F24 per effettuare il versamento delle somme dovute, dei relativi interessi e della sanzione ridotta ad 1/3 (**entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione).

L'Agenzia delle entrate svolge un'ulteriore attività finalizzata a contrastare l'evasione totale o parziale della base imponibile in relazione alle imposte sul reddito, sull'Iva, ecc.. Può contattare il contribuente oppure notifica direttamente l'**avviso di accertamento**. In entrambi i casi il CAAF può assistere il contribuente sia nella preparazione dei documenti da presentare all'Agenzia, sia nella predisposizione dell'istanza di accertamento con adesione al fine di annullare o rettificare o confermare la pretesa tributaria. A seguito del contraddittorio e della definizione dell'accertamento, predisporrà la delega F24 per versare imposta, interessi e sanzioni nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge (entro 60 giorni dalla notifica).

La **cartella di pagamento** è l'atto che l'Agenzia delle entrate - Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (es.: Agenzia delle entrate, Comuni, ecc.). Il CAAF può assistere il contribuente informandolo in merito alla richiesta di pagamento, controllando la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi presentata o ai versamenti effettuati oppure, se ritiene infondato l'addebito, può contestarlo all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha richiesto il pagamento chiedendone l'annullamento totale o parziale.

Il CAAF assiste il contribuente che si trova in una **temporanea ed obiettiva difficoltà** economica predisponendo la domanda di rateizzazione delle somme dovute a seguito di cartelle di pagamento. Le somme dovute **possono essere rateizzate**, a seconda delle situazioni, da **72 a 120** rate di importo costante e in determinati casi è richiesta l'Attestazione ISEE.

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (avviso di accertamento, cartella di pagamento) tramite il CAAF può essere assistito nel procedimento di mediazione/reclamo oppure **può presentare ricorso** in Commissione tributaria per chiederne l'annullamento totale o parziale.

Il CAAF informa e assiste il contribuente anche nel caso di liquidazione delle imposte sui **redditi soggetti a tassazione separata** (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione).

Chiedi assistenza e informazioni in relazione alla sospensione dei versamenti per i carichi affidati all'Agente della riscossione (cartelle), alla rottamazione o al saldo-stralcio di debiti d'imposta relativi ad anni passati, i cui termini sono stati recentemente prorogati dal decreto Sostegni sino al 31 maggio 2021. Il decreto ha "stralciato" anche i carichi affidati all'Agente della riscossione di coloro che hanno un importo residuo a debito fino a 5 mila euro.

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI F24, MODIFICA DEI DATI

IL CAAF offre il **servizio di compilazione e/o di trasmissione** del modello di pagamento F24. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare i debiti d'imposta con i propri crediti è sempre tenuto a trasmettere il modello F24 per il tramite di un CAAF o altro intermediario.

Egli potrà utilizzare autonomamente i servizi di internet banking esclusivamente per pagare le imposte con F24 ma **senza alcuna compensazione** di crediti con debiti. Il contribuente può essere assistito anche in caso di errori o dimenticanze riferite ai pagamenti, al fine di evitare future contestazioni da parte dell'Agenzia, nel caso in cui:

- abbia autonomamente presentato una delega F24 con dati errati;
- abbia dimenticato di versare entro la scadenza le imposte a debito.

★ REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE

I contratti di locazione di immobili superiori ad una durata di 30 giorni devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate, versando le imposte di registro ed i bolli occorrenti per l'adempimento. Il CAAF assiste il contribuente che voglia attivare un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ad uso transitorio, ad uso commerciale come negozi e botteghe oppure fondi rustici. Il contribuente **può essere assistito nella stipula** del contratto di locazione dal **SUNIA**. Il CAAF, sia nel caso di prima registrazione che di rinnovo o proroga, **può predisporre per conto del contribuente** il modello RLI trasmettendolo in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro i termini (30 gg.).

Prima di procedere alla registrazione del contratto il contribuente **potrà usufruire anche del servizio di consulenza** del CAAF che proporrà la tassazione sui redditi da locazione più favorevole e informandolo su tutti gli adempimenti utili per optare per la **cedolare secca (21%, 10%** per i contratti a canone concordato).

*I possessori di immobili che hanno **contratti di locazione in corso** per immobili ad uso abitativo, adibiti ad abitazione principale dell'inquilino, ubicati in comuni ad alta densità abitativa, **possono rinegoziare** il canone riducendo l'importo dell'affitto e beneficiare di un contributo pari al **50% della riduzione del canone**, per un importo massimo di **€ 1.200**. Gli uffici territoriali del **SUNIA** possono offrirti la loro consulenza e il CAAF **può trasmettere** sia la richiesta di contributo che la comunicazione della riduzione del canone da inviare all'agenzia delle entrate.*

SERVIZI DEDICATI ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un **amministratore di sostegno**.

L'amministratore di sostegno viene nominato con decreto del Giudice Tutelare che definisce l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto della persona interessata. Alcuni esempi degli atti che possono essere demandati all'amministratore di sostegno: operare sul conto corrente, pagare l'affitto o le utenze domestiche, vendere un immobile o investire/disinvestire titoli.

Negli ultimi anni sempre più cittadini si rivolgono al CAAF per avere informazioni sulla modalità di nomina dell'amministratore di sostegno e sugli adempimenti che è chiamato ad assolvere chi ricopre tale incarico.

È opportuno precisare che l'amministratore di sostegno deve essere nominato dal Giudice della Volontaria Giurisdizione del luogo dove l'amministrato ha la residenza o il domicilio.

Per soddisfare le richieste pervenute al CAAF è stato istituito il nuovo servizio "Amministratore di sostegno" che offre informazioni e assistenza ai richiedenti:

- la stesura del ricorso da presentare al Giudice Tutelare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- la presentazione del ricorso, previa delega al CAAF che potrà così seguire tutto l'iter burocratico necessario sino alla nomina;
- la gestione della rendicontazione delle voci di entrata e di spesa, oltre alla relazione accompagnatoria, in base alle scadenze fissate dal Giudice Tutelare.

SUCCESSIONI

La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo dal deceduto agli eredi.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

In presenza di immobili di proprietà del deceduto, deve sempre essere presentata la dichiarazione di successione, mentre occorre verificarne l'obbligo se esistono solo beni mobili.

La successione può essere:

- **legittima**, se la persona deceduta non aveva fatto "testamento": l'eredità si devolve agli eredi secondo il rapporto di parentela indicato dalla legge;
- **testamentaria**, se il deceduto aveva predisposto un testamento: l'eredità si devolve alle persone e per le quote in esso indicate.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La presentazione, che deve avvenire entro un anno dal decesso, deve essere effettuata da uno degli eredi.

In presenza di più eredi, gli stessi possono scegliere liberamente chi presenterà e firmerà la denuncia di successione.

Il decesso di una persona presuppone per gli eredi anche altri adempimenti di varia natura quali ad esempio:

- passaggio di proprietà dell'autoveicolo;
- cambio di intestazione delle utenze;
- accoli di mutuo;
- chiusura posizioni bancarie/assicurative;

- subentro nei contratti di locazione;
- dichiarazione dei redditi e pagamento IMU del deceduto.

Gli eredi possono presentare, a nome e per conto dei deceduti nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, **il modello 730/2021 delegando il CAAF al prelievo del 730 precompilato oppure entro il 30 novembre 2021 il modello REDDITI PF.**

★ TITOLARI DI PARTITA IVA

L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO

APERTURA DELLA PARTITA IVA

Il primo adempimento fiscale da porre in essere per l'avvio di una nuova attività di lavoro autonomo o d'impresa è la richiesta di attribuzione del numero di Partita Iva. A tal fine è necessario predisporre e consegnare all'Agenzia delle entrate la **"DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ"** entro 30 giorni dall'avvio.

Le persone fisiche esercenti arti e professioni, non tenute all'iscrizione presso il Registro delle Imprese, devono compilare il **modello AA9/12**; è possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato per l'invio telematico del modello all'Agenzia delle Entrate. Per i contribuenti che invece **avviano un'attività d'impresa** (artigiana o commerciale), la richiesta di attribuzione della Partita Iva deve essere inoltrata all'Agenzia delle entrate con la **Comunicazione Unica** (ComUnica) per il tramite del **Registro Imprese**.

COMUNICAZIONE UNICA

La presentazione della pratica **ComUnica** per l'impresa vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione alla CCIAA e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali (Inps, Inail) e fiscali nonché per l'ottenimento della partita IVA.

Requisiti necessari per poter spedire telematicamente la pratica ComUnica sono:

- **l'iscrizione al servizio Telemaco** – Consultazione ed Invio Pratiche;
- **il possesso della Firma Digitale.**

È possibile delegare la predisposizione e l'invio della ComUnica ad un intermediario, attraverso la **sottoscrizione di apposita procura speciale**; in tal caso sarà il soggetto incaricato a sottoscrivere digitalmente il modello di Comunicazione Unica.

LA SCELTA DEL REGIME FISCALE

Con l'apertura della Partita Iva è necessario individuare il regime fiscale cui aderire; la scelta inciderà, oltre che sulla tassazione, anche sugli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali da porre in essere.

Attualmente l'imprenditore individuale, il professionista e l'artista possono decidere di aderire al regime **"ordinario"** o, se sussistono le condizioni, al regime **"forfetario"** (agevolato).

REGIME FISCALE “ORDINARIO” PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

Per i contribuenti che adottano il regime “ordinario”, il reddito imponibile, dato dalla differenza tra ricavi (o compensi) e costi contabilizzati secondo il principio di cassa, è tassato con le aliquote a scaglioni Irpef, oltre che ad Irap del 3,9%, se dovuta. Ai fini reddituali tali soggetti sono tenuti alla presentazione del Modello Redditi, del Modello Irap al verificarsi dei requisiti e alla compilazione degli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA), salvo le ipotesi di esonero/esclusione dagli stessi. Non sono previste semplificazioni fiscali in materia di Iva per i contribuenti in regime ordinario ed è obbligatoria la fatturazione elettronica.

REGIME FORFETARIO - AGEVOLATO

A partire dal 1° gennaio 2015 il regime forfetario rappresenta il **regime naturale** per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione in forma individuale (già in attività o non), che rispettano i requisiti prescritti e, al tempo stesso, non incorrono in una delle cause di esclusione.

★ REQUISITI PER L'ACCESSO AL REGIME FORFETARIO E CAUSE DI ESCLUSIONE

La Legge di Bilancio 2021 non ha introdotto novità in merito a limiti e requisiti d'accesso al regime forfetario. Nel 2021 possono applicare il regime forfetario le partite IVA che, con riferimento all'anno d'imposta 2020, rispettano i seguenti requisiti:

- non hanno percepito più di 65.000 euro di ricavi/compensi;
- non hanno sostenuto più di 20.000 euro di costi per personale dipendente e/o assimilato (dipendenti, collaboratori, borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori a progetto, etc.).

Per accedere al regime forfetario è necessario inoltre verificare di non incorrere in una delle cause di esclusione dal regime. In particolare, le ipotesi che comportano l'esclusione dal regime forfetario sono:

1. l'applicazione di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
2. la residenza all'estero del soggetto;
3. l'esercizio prevalente di operazioni di cessione fabbricati e/o mezzi di trasporto nuovi;
4. la contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari durante l'esercizio dell'attività in regime forfetario;
5. il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa arte o professioni;
6. lo svolgimento dell'attività professionale o d'impresa in prevalenza nei confronti dei datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili;
7. aver percepito più di 30.000 euro di reddito di lavoro dipendente/assimilato (es. pensione) nell'anno precedente l'accesso al regime (non rileva se il rapporto di lavoro è cessato).

Il possesso di una partecipazione in una società di persone è quindi di ostacolo all'applicazione del regime forfetario, così come la partecipazione in Srl quando si ve-

rificano al contempo due condizioni, ovvero: la partecipazione è di controllo e la Srl esercita la stessa attività economica svolta dalla persona fisica in regime forfetario. Da ultimo, per evitare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di collaborazione con partita Iva, è ora previsto che il soggetto forfetario debba svolgere le proprie prestazioni lavorative prevalentemente in favore di committenti diversi dal proprio datore di lavoro (o da colui che era tale nei due anni precedenti) o da soggetti ad egli riconducibili.

SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

Rispetto al regime ordinario, il regime forfetario permette una serie di semplificazioni a livello amministrativo, contabile e fiscale, le più significative sono:

- l'esonerazione dall'obbligo di fatturazione elettronica;
- la non applicazione dell'Iva nelle fatture di vendita;
- l'esclusione dai principali adempimenti Iva (detrazione, liquidazione, versamento, comunicazione trimestrale e dichiarazione dell'imposta);
- l'esclusione dall' "Esterometro";
- l'esclusione dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- esclusione dagli ISA;
- esclusione dall'applicazione delle ritenute d'acconto.

Dal 2020, per i soggetti in regime forfetario che decideranno facoltativamente di emettere tutte le fatture di vendita in formato elettronico è previsto un regime premiale, ovvero la riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti a conservare i documenti contabili e fiscali emessi e ricevuti nonché a presentare la dichiarazione dei redditi, Modello Redditi PF, alle ordinarie scadenze, così come a versare l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi dichiarati.

L'imposta dovuta dal contribuente forfetario è calcolata applicando al reddito imponibile l'**aliquota del 15% (5% per le nuove attività)**. La base imponibile su cui va applicata l'imposta si determina moltiplicando i ricavi incassati nell'anno per il coefficiente di redditività stabilito per legge, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta. L'imposta così determinata sostituisce la contribuzione Irpef, Irap e le addizionali comunali e regionali.

Applicando il regime forfetario, i costi relativi all'attività non sono deducibili analiticamente ma a forfait, in base alla percentuale di redditività attribuita. L'unica eccezione riguarda i contributi previdenziali dovuti per legge e pagati nell'anno che si deducono dal reddito lordo.

LA GESTIONE PREVIDENZIALE

GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCianti

Gli imprenditori iscritti alla CCIAA come commercianti o nella sezione speciale degli **artigiani**, devono annualmente provvedere al versamento dei c.d. **contributi «fissi»**, suddivisi in 4 rate di pari importo e calcolati dall'INPS sulla base del reddito minimale fissato annualmente dall'Istituto. Le scadenze di **versamento dei contributi**

dovuti sul reddito minimale sono: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell'anno successivo.

Tali importi devono essere versati a prescindere dal reddito prodotto durante l'anno, salvo il ragguglio a mesi calcolato dall'Inps per il primo anno d'attività. Se il reddito dichiarato ai fini previdenziali da questi soggetti supera poi l'importo minimale, sull'eccedenza sono dovuti ulteriori contributi da versare in acconto, sulla base del reddito dell'anno precedente, e a saldo, in sede di dichiarazione annuale, sulla base del reddito effettivo prodotto nell'anno. **I versamenti sul reddito eccedente il minimale** avverranno, in acconto, con due rate annuali con scadenza: 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) e 30 novembre.

L'importo a saldo, se dovuto, sarà versato il 30 giugno (o il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) dell'anno successivo a quello cui la contribuzione si riferisce.

Per il 2021 l'Inps ha fissato il reddito minimale in euro 15.953,00 (Circolare Inps 9 febbraio 2021, n. 17).

L'aliquota contributiva 2021 prevista per le due gestioni è pari al **24%**, a questa, solamente per la gestione dei commercianti, va sommato uno **0,09%**, a titolo aggiuntivo, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (**24,09%**).

È dovuto per tutti, inoltre, un contributo per le **prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **0,62 euro mensili (7,44 euro all'anno)**.

Per i soli contribuenti iscritti alla gestione IVS artigiani o commercianti che hanno aderito al regime forfetario, dal 1° gennaio 2016 è prevista la facoltà di optare per un **regime contributivo agevolato** che consiste nella **riduzione del 35% dei contributi** dovuti sul reddito d'impresa prodotto in vigenza di tale regime. La domanda per la riduzione dei contributi deve essere presentata entro il 28 febbraio 2021 (o tempestivamente in caso di avvio dell'attività da marzo in poi).

★ GESTIONE SEPARATA INPS

I liberi professionisti privi di una cassa di previdenza professionale sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS. In generale l'importo su cui calcolare i contributi dovuti coincide con il reddito imponibile ai fini fiscali, dato dalla differenza tra ricavi (o compensi) incassati e costi sostenuti nell'anno. Il contributo dovuto alla gestione Separata è calcolato applicando all'imponibile le aliquote vigenti nell'anno di riferimento, per il 2021 le aliquote sono:

- 25,98% per i soggetti titolari di partita Iva e privi di altra copertura previdenziale;
- 24% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.

Il contributo è totalmente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un importo pari al 4% dei compensi lordi. Il versamento dei contributi avviene in acconto e a saldo alle stesse scadenze previste per i versamenti delle imposte; non è previsto il versamento di contributi fissi annuali, gli importi vengono determinati a consuntivo, in sede di dichiarazione annuale, in base al reddito effettivamente prodotto nel periodo d'imposta.

CASSE PROFESSIONALI

I professionisti iscritti ad albi professionali o ad elenchi (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, dottori commercialisti, medici, veterinari, psicologici, etc.) versano gene-



ralmente i contributi alla Cassa previdenziale di appartenenza. Si tratta di **Fondi autonomi** che gestiscono in termini di imposizione, riscossione e recupero i contributi obbligatori dovuti dai lavoratori professionisti, in modo del tutto autonomo rispetto all'Inps. Ciascuna cassa ha le proprie regole, in generale esse prevedono il versamento di un **contributo minimale** dovuto da tutti indipendentemente dal reddito annuo prodotto, di un **contributo "soggettivo"** calcolato in percentuale rispetto al reddito dichiarato, e di un **contributo "integrativo"** addebitato dal professionista in fattura al cliente e poi riversato alla Cassa. Alcune gestioni prevedono inoltre il versamento del contributo di maternità e specifiche riduzioni contributive per i professionisti in base all'età anagrafica o all'anzianità lavorativa.

IL SERVIZIO OFFERTO PER LA GESTIONE DELLA PARTITA IVA

Il CAF CGIL presta assistenza a professionisti, lavoratori autonomi, artisti ed imprenditori che lavorano in proprio, **senza avvalersi di dipendenti**, fornendo assistenza per l'avvio di nuove attività o per la gestione di quelle già in essere. L'assistenza comprende:

- Apertura / Chiusura / Variazione della Partita IVA;
- Iscrizione al Registro Imprese;
- Tenuta della contabilità e gestione degli adempimenti fiscali obbligatori;
- Gestione della fatturazione elettronica;
- Predisposizione e trasmissione telematica della Dichiarazione dei redditi;
- Assistenza previdenziale in collaborazione con il patronato INCA CGIL.

ISEE

L'**ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento che misura la ricchezza del nucleo familiare per modulare l'accesso a diverse prestazioni sociali e sociosanitarie (in moneta e in servizi) erogate da Enti o Istituzioni pubbliche. Gli elementi del nucleo familiare che vengono valutati ai fini del calcolo ISEE sono tre:

- **il reddito** di tutti i componenti il nucleo familiare;
- **il loro patrimonio** (valorizzato al 20%);
- **una scala di equivalenza** che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

La **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata in forma di autocertificazione, è **il modulo con il quale il cittadino dichiara** gli elementi utili per il calcolo dell'ISEE. Le informazioni in esso contenute sono in parte **autocertificate** dal cittadino e in parte, quali i dati fiscali più importanti e quelli relativi ai trattamenti erogati dall'INPS, **acquisite direttamente** dagli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.

COME SI OTTIENE L'ISEE

Il cittadino presenta al CAAF la DSU contenente i dati da autocertificare ed ottiene la ricevuta di avvenuta presentazione. Il CAAF trasmette in via telematica al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS i dati autocertificati contenuti nella DSU.

Il sistema informativo ISEE, a seguito della ricezione dei dati autocertificati, provvede all'acquisizione dei dati presenti nelle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate e completa la DSU. **Viene quindi determinato l'indicatore ISEE** che è reso disponibile al dichiarante della DSU **mediante la consegna dell'attestazione del calcolo.**

L'**attestazione ISEE** che viene restituita contiene, per ogni indicatore ISEE richiesto, i seguenti elementi:

- **il nucleo familiare di riferimento** per il calcolo dell'indicatore;
- **il valore dell'indicatore ISEE;**
- **le prestazioni a cui è possibile accedere** utilizzando l'indicatore calcolato;
- **le modalità di calcolo dell'indicatore** con dettaglio dei dati sintetici;
- **il periodo di validità dell'attestazione** ed eventuali **omissioni/difformità rilevate.**

All'**ISEE Ordinario o Standard** si affiancano ulteriori indicatori ISEE da utilizzare per la richiesta di alcune **tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare** quali:

- **l'ISEE per prestazioni agevolate per minori** utilizzato ad esempio per la richiesta dell'assegno di maternità da tutte quelle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere i mesi di contribuzione che l'INPS versa per la maternità, dell'*assegno di sostegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori*, del *Bonus Bebè*, per la riduzione della *retta asili nido* e per altri servizi per l'infanzia ecc.;
- **l'ISEU per prestazioni Universitarie** utilizzato ad esempio per la richiesta delle agevolazioni sulle *tasse universitarie, mense, borse di studio* ecc.;
- **l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie** per persone maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti utilizzato ad esempio per richiedere l'*assistenza domiciliare*;
- **l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali** utilizzato ad esempio per la richiesta di particolari prestazioni che prevedono *ricoveri presso istituti, residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RISSA, residenze protette, o ospitalità alberghiera*;
- ★ **l'ISEE corrente** previsto per chi già ha un ISEE in corso di validità e può ottenere un ISEE sostitutivo, definito "**corrente**", perché calcolato in base ad una situazione economica recente. I dati reddituali, di uno o più componenti il nucleo familiare, possono essere aggiornati in virtù di un **peggioramento della condizione lavorativa** come ad esempio in caso di licenziamento o cassa integrazione oppure a causa di una **variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%**. L'ISEE corrente è valido per un periodo di **6 mesi** salvo ulteriori variazioni. In presenza di ISEE corrente valido, se uno dei componenti trova una nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, che non rientrano nel reddito complessivo ai fine IRPEF, **dovrà presentare** un nuovo ISEE corrente **entro due mesi** dall'inizio della variazione.

LA VALIDITÀ DELL'ISEE

Tutte le attestazioni ISEE rilasciate nel corso dell'anno scadranno il **31 dicembre.**

BONUS SOCIALE - COSA CAMBIA DAL 2021

Come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 **dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.**

Ne consegue che, **gli interessati non dovranno più presentare al CAF o al Comune la domanda per ottenere i bonus per disagio economico**, in quanto sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** per ottenere l'**attestazione ISEE** utile anche per altre differenti prestazioni sociali agevolate quali ad esempio. assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc..

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano:

- appartenere ad un nucleo familiare con **indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro**, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare **con almeno 4 figli a carico** (famiglia numerosa) e **indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro**, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di **Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza**.

Se il nucleo familiare rientrerà in **una delle tre condizioni** di disagio economico, sopra descritte, che danno diritto al bonus, l'INPS invierà i suoi dati al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio: l'incrocio dei dati contenuti nelle DSU con quelli contenuti nel registro del SII e nelle banche dati dei gestori idrici consentirà, attraverso opportuni processi e verifiche in fase di definizione da parte dell'Autorità, di individuare le forniture da agevolare e di erogare il bonus agli aventi diritto.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza a condizione che uno dei componenti del nucleo familiare ISEE sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.

QUALI BONUS VERRANNO EROGATI AUTOMATICAMENTE

Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare domanda):

- **il bonus elettrico per disagio economico;**
- **il bonus gas;**
- **il bonus idrico.**

Non verrà invece per il momento erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Pertanto, dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

COME AVVERRÀ L'EROGAZIONE AUTOMATICA DEI BONUS

Il bonus sarà **riconosciuto direttamente in bolletta**, qualora uno dei componenti del nucleo familiare risulti intestatario di una fornitura diretta.

Nel caso in cui il nucleo familiare usufruisca di una **fornitura centralizzata** (condominiale) viene riconosciuto l'intero importo alla famiglia disagiata una volta l'anno:

- nel caso del **bonus idrico con assegno circolare intestato** al componente del nucleo familiare che ha presentato la DSU e recapitato all'abitazione del nucleo familiare,
- nel caso del **bonus gas con bonifico domiciliato intestato** al componente del nucleo familiare che ha presentato la DSU e ritirabile presso qualsiasi sportello di Poste italiane.

Oltre a ciò, si precisa che **il bonus 2021 sarà comunque riconosciuto agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate.**

QUANTO VALE IL BONUS

Bonus elettrico disagio economico

Per l'anno 2021 questi sono i valori	Numerosità familiare 1-2 componenti	€ 128
	Numerosità familiare 3-4 componenti	€ 151
	Numerosità familiare oltre 4 componenti	€ 177

Bonus elettrico disagio fisico

€/anno per punto prelievo anno 2021	Fascia minima	Fascia medio	Fascia massima
extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)	fino a 600 kWh/anno	tra 600 e 1200 kWh/anno	oltre 1200 kWh/anno
fino a 3 kW	€ 189	€ 311	€ 449
oltre 3 kW (da 4,5 kW in su)	€ 442	€ 559	€ 676

Bonus Gas

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)	2021 Zona climatica				
	A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	€ 67	€ 83	€ 109	€ 136	€ 170

segue

Famiglie oltre a 4 componenti	A/B	C	D	E	F
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	€ 93	€ 121	€ 157	€ 192	€ 245

- Il Bonus (o Bonus Acqua) è l'agevolazione finalizzata a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale e consente agli utenti domestici di non pagare il quantitativo ritenuto vitale per il soddisfacimento dei bisogni essenziali. Tale quantitativo minimo è fissato in 50 litri al giorno per singola persona (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno).

★ BONUS VIAGGIO

ART. 13, COMMA 11 DELLA LEGGE N. 21/2021 DI CONVERSIONE DEL DL N. 183/2020, C.D. "DECRETO MILLEPROROGHE" (G.U. 1.3.2021, N. 51)

È confermata la modifica dell'art. 200-bis, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" per effetto della quale le persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di città metropolitane / capoluoghi di Provincia possono utilizzare il buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio, per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi / noleggio con conducente dal 15.7.2020 al 30.6.2021 (in luogo del 31.12.2020). Si rammenta che:

- ai fini del riconoscimento del buono è prevista l'istituzione di uno specifico fondo;
- il Comune deve individuare i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.

Il bonus in esame:

- non è cedibile;
- non è tassato in capo al beneficiario;
- non rileva ai fini del computo dell'ISEE.

★ BONUS TELEFONO E INTERNET (TIM)

L'unico operatore telefonico autorizzato ad emettere il bonus sociale è TIM/TELECOM, il bonus consiste in una riduzione del 50% dell'importo dell'abbonamento all'offerta VOCE TIM/TELECOM che, in questo caso, sarà pari a 9.44 €/mese (IVA inclusa) e 30 minuti complessivi di chiamate gratuite al mese verso telefoni fissi e cellulari nazionali. Per i clienti TIM/TELECOM titolari di "Social Card" è prevista, inoltre, una riduzione dell'importo dell'abbonamento telefonico che sarà pari a 14.69 €/mese (IVA inclusa).

I titolari dell'abbonamento, che fanno richiesta del bonus, devono avere l'attestato ISEE del loro nucleo familiare con un valore non superiore a 8.112,23 €/anno.

Per accedere al bonus è necessario compilare l'apposito modulo messo a disposizione sul sito della TIM/TELECOM o nei negozi TIM/TELECOM, ed inviarlo tramite fax (800.000.314) oppure tramite raccomandata all'indirizzo TIM casella postale 111-00054 Fiumicino (Roma).

Al modulo debitamente compilato deve essere allegata la seguente documentazione:

- Fotocopia dell'attestato ISEE relativo al nucleo familiare
- Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare del contratto di abbonamento relativo alla linea telefonica per la quale si richiede l'agevolazione.

L'agevolazione:

- Decorre dalla data di presentazione della domanda o nel caso di nuovo impianto dalla data di attivazione della linea telefonica;
- Ha la stessa durata della validità della data di scadenza dell'attestato ISEE e va rinnovata ogni anno;
- Alla scadenza, per evitare interruzioni dell'agevolazione, è prevista una proroga di ulteriori due mesi entro i quali si deve ripresentare la domanda, onde evitare l'interruzione del bonus e la restituzione dei canoni e del traffico dalla data di effettiva scadenza del bonus stesso.

Il titolare della linea telefonica agevolata ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a TIM/TELECOM il venir meno del requisito richiesto per accedere al bonus.

★ BONUS INTERNET E PC/TABLET

Il bonus è rivolto alle famiglie che, nel periodo che stiamo vivendo (pandemia), hanno necessità di dotarsi di una rete internet a banda larga e, contestualmente, di un pc o di un tablet, per smart working e/o teledidattica.

Per accedere al bonus le famiglie devono avere un attestato ISEE con un valore non superiore a 20.000 € e:

- Non hanno alcuna connessione internet e sottoscrivono un nuovo contratto per la fornitura di una rete con velocità di almeno 30 Mbit/s;
- Hanno già una connessione internet con velocità inferiore a 30 Mbit/s e sottoscrivono un contratto per una connessione più veloce.

Il bonus viene erogato da una società governativa, Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., si richiede all'operatore di telefonia al momento della sottoscrizione del contratto internet, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, l'autocertificazione in cui si dichiara di possedere un valore ISEE, relativo al proprio nucleo familiare, non superiore a 20.000 € e che nessun altro componente ha già fatto richiesta del bonus. Alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti viene riconosciuto un contributo massimo di 500 €, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita del bene acquistato. Le famiglie che ne hanno necessità potranno richiedere al provider Internet un tablet o un pc. Non è possibile accedere al bonus solo per l'acquisto di un tablet o di un pc, si possono ottenere solo dopo avere sottoscritto il contratto di connettività Internet a banda larga.

★ ASSEGNO MATERNITÀ E NUCLEO, CONTRIBUTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA

L'assegno di maternità è una prestazione assistenziale a favore della nascita o dell'ingresso in famiglia del minore, pagata direttamente dall'INPS ai richiedenti in possesso di determinati requisiti fra cui un indicatore **ISEE Minorenni** che non superi



determinati valori stabiliti ogni anno con decreto ministeriale (ad esempio per il 2021 Indicatore ISEE con tre componenti non superiore a 17.416,66 euro). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, autonomamente o tramite il **CAAF** convenzionato, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo **entro sei mesi** dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. L'assegno 2021, se spettante in **misura piena**, ammonta a **348,12 euro** mensili corrisposto per **cinque mensilità**.

L'assegno al nucleo familiare è un contributo a favore delle famiglie **con almeno tre figli/e minorenni**, pagato direttamente dall'INPS ai richiedenti in possesso di determinati requisiti fra cui un indicatore **ISEE Minorenni** che non superi determinati valori (ad esempio per il 2021 Indicatore ISEE non superiore a 8.788,99 euro). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, autonomamente o tramite il **CAAF** convenzionato, **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno, a condizione che la famiglia anagrafica risulti composta almeno da un genitore e tre figli minori del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. L'assegno 2021, se spettante in **misura piena**, ammonta a **145,14 euro** mensili per **13 mensilità**.

★ ASSEGNO DI NATALITÀ

La legge di bilancio 2021 ha prorogato il **Bonus Bebè al 2021** ed il mantenimento del beneficio a prescindere dal reddito ISEE, è un assegno mensile destinato alle famiglie **per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021** rimodulato con nuove soglie di ISEE e può spettare, **in applicazione del principio dell'accesso universale**, nei limiti di un importo minimo, anche per **ISEE superiori alla soglia di 40.000 € o anche in assenza dell'indicatore ISEE**. L'assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

La suddetta prestazione è stata estesa con criterio "universalistico" e ricalcolata in base a **nuove soglie ISEE**. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, agli importi spettanti è riconosciuta una **maggiorazione del 20%**.

I **nuovi importi** previsti dalla legge di Bilancio sono i seguenti:

- in presenza di ISEE (in corso di validità) **non superiore a 7.000 euro** annui l'assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo, (160 euro al mese per il primo figlio o 192 euro al mese per figlio successivo al primo);
- se l'ISEE (in corso di validità) è **superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro**, l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo (120 euro al mese per il primo figlio o 144 euro al mese per figlio successivo al primo);
- ISEE (in corso di validità) **superiore a 40.000 euro**, l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo, (80 euro al mese per il primo figlio o 96 euro al mese per figlio successivo al primo).

La durata massima di pagamento dell'assegno non può essere superiore a 12 mensilità. **In assenza di ISEE in corso di validità** al momento della presentazione della domanda per l'assegno di natalità (es.: DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l'assegno è richiesto), per gli eventi di nascita o adozione **avvenuti nel 2021**, contrariamente a quanto previsto dalla normativa precedente, l'assegno di natalità verrà comunque corrisposto. La prestazione in suddetto caso sarà erogata nella misura minima di 80 euro al mese (96 euro in caso di figlio successivo al primo). Nel suddetto caso, l'Inps invierà una comunicazione al richiedente avvertendolo che in mancanza di valida certificazione è riconosciuto soltanto l'importo minimo dell'assegno.

Gli ulteriori requisiti previsti per accedere alla prestazione dovranno essere autodichiarati al momento della domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci (art. 76, D.P.R. n.445/2000). Le Strutture territoriali dell'INPS effettueranno i controlli sulle varie autodichiarazioni procedendo alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell'eventuale indebito.

Nel caso in cui un **ISEE valido** venga presentato successivamente al momento della presentazione della domanda di assegno, l'importo **potrà essere integrato della differenza spettante** dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia scaturito un **ISEE minorenni valido**.

La domanda di assegno si presenta online all'INPS o tramite il Patronato INCA CGIL.

★ BONUS ASILI NIDO

Il **Bonus asili nido** è un riconoscimento economico sia per il pagamento di asili nido pubblici e/o privati, sia per forme di ausilio, presso la propria abitazione, per bambini di età inferiore ai tre anni, affetti da patologie croniche e gravi.

L'importo massimo del buono è di **3.000 euro** sulla base dell'**ISEE minorenni**, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

A decorrere dal 2020, l'importo della prestazione erogata **varia in base al valore dell'ISEE minorenni** riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

- ISEE minorenni **fino a 25.000 euro**, l'importo erogabile ammonta a **3.000 euro**;
- ISEE minorenni **da 25.001 euro e fino a 40.000 euro**, l'importo erogabile ammonta a **2.500 euro**;
- ISEE minorenni **da 40.001 euro in poi**, l'importo erogabile ammonta **1.500 euro**.

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a **1.500 euro**.

La domanda di assegno si presenta online all'INPS o tramite il Patronato INCA CGIL.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE LEGATE ALL'ISEE RICONOSCIUTE DAI COMUNI O ALTRI ENTI

Coloro che vogliono beneficiare di una riduzione o esenzione tariffaria possono presentare al Comune di residenza o tramite i **CAAF** convenzionati apposita domanda

entro i termini fissati dai bandi o avvisi. Al fine di determinare il diritto all'agevolazione il Comune verificherà i requisiti e le condizioni dei richiedenti. Si tratta di quei servizi per i quali attraverso la presentazione dell'ISEE e di una specifica domanda si può accedere ad agevolazioni quali ad esempio:

- asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia;
- mense scolastiche;
- attività pomeridiane ed extra scuola, centri estivi;
- prestazioni scolastiche (Bonus libri scolastici, borse di studio);
- trasporto per studenti, anziani e soggetti portatori di handicap;
- TARI;
- contributo affitto per morosità incolpevole;
- contributo affitto per il sostegno all'accesso delle abitazioni locate.

★ CARTA ACQUISTI, CARTA FAMIGLIA,

Coloro che si trovano in condizioni di **disagio economico e sociale** hanno la possibilità di accedere a tre specifici benefici diversificati in base al valore dell'**ISEE** in corso di validità, all'età o alla composizione del nucleo familiare:

- Carta Acquisti ordinaria (Social card);
- Carta Famiglia;
- Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza.

La carta acquisti è stata istituita nel 2015 e confermata dalla legge di Bilancio 2019 per gli anni **2020** e **2021**. È una carta digitale che permette sia acquisti nei negozi, sia acquisti online. Possono richiederla i **nuclei familiari con almeno tre figli** conviventi di età non superiore a **26 anni**, cittadini italiani o appartenenti a Paesi membri dell'unione europea, regolarmente residenti in Italia, può essere utilizzata da tutti i componenti lo stesso nucleo familiare. La carta è valida fino quando i figli presenti nel nucleo non supereranno l'età richiesta e saranno conviventi.

★ REDDITO DI CITTADINANZA, PENSIONE DI CITTADINANZA

Il reddito di cittadinanza (RdC) è una misura che vuole **garantire ai cittadini** una vita dignitosa attraverso reinserimento attivo al lavoro, qualificazione e riqualificazione delle professionalità, istruzione dei figli, accesso alle cure mediche se necessarie, al fine di contrastare la povertà e le disuguaglianze. Nella sua funzione di contrasto alla povertà, la misura include anche la **Pensione di cittadinanza** (PdC) che viene riconosciuta ai nuclei familiari composti a uno o più componenti di età **pari o superiore a 67 anni** e da persone con disabilità grave (indipendentemente dall'età).

Il RdC **può essere richiesto**: dai cittadini italiani o familiari di un cittadino italiano o appartenenti a paesi membri dell'Unione europea, cittadini di paesi terzi extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolari di protezione internazionale. Il richiedente deve essere residente in Italia da **almeno 10 anni**, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Per accedere al RdC occorre soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa che riguardano il valore dell'ISEE e il valore di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari del nucleo familiare, oltre all'eventuale possesso o detenzione di auto, moto o imbarcazioni.

La **domanda può essere presentata** dal cittadino tramite il **CAAF convenzionato** con l'INPS o il **Patronato INCA**, direttamente on line sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali oppure in modalità cartacea alle Poste Italiane o tramite il sito INPS.

L'**importo** del RdC o della PdC **varia** in base ai componenti il nucleo familiare ai fini **ISEE** e al reddito. In caso di accoglimento della domanda, pena decadenza dal beneficio, tutti i componenti il nucleo devono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.



*Il D.L.n. 41/2021 "Decreto Sostegni", oltre all'incremento di 1 miliardo di euro delle risorse destinate a finanziare il reddito di cittadinanza, **per il solo anno 2021** ha previsto il mantenimento del beneficio RdC nel caso in cui i componenti del nucleo familiare stipulino uno o più contratti a termine, a patto che il valore del reddito familiare risulti comunque **pari o inferiore a € 10.000**. In tale caso è prevista l'attivazione della sospensione dell'assegno nel termine massimo di sei mesi e alla fine del periodo di lavoro **non si devono riavviare** le pratiche per la riattivazione del beneficio.*

★ REDDITO DI EMERGENZA (REm)

Il **Reddito di emergenza (REm)** è una misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica **a causa dell'emergenza epidemiologica**. Il REem, in analogia al Reddito di cittadinanza o la Pensione di cittadinanza, **non è una misura individuale** ma è una misura rivolta ad un nucleo familiare definito in povertà, in possesso di particolari requisiti, quali: un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

IL BENEFICIO ECONOMICO

Per determinare l'importo del REem si moltiplica il **valore base del sussidio (€ 400)** per il parametro della scala di equivalenza ISEE, che assegna un valore ad ogni componente il nucleo familiare. Il valore massimo, con presenza di componenti disabili, **è pari a € 840**. Il contributo a fondo perduto sarà erogato per tre volte a partire dal mese di **maggio/giugno 2021**.

I requisiti di accesso alla misura di sostegno si conservano simili a quelli disposti precedentemente dal Decreto Rilancio e di seguito descritti, con l'avvertenza che l'articolo 12 del Decreto-legge "Sostegni" oltre alla proroga delle 3 mensilità ha previsto ulteriori disposizioni:

- a) è stato introdotto un incremento della **soglia di reddito pari a un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione;**
- b) **possono accedere al REem anche i disoccupati** che tra il **1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021** hanno terminato le prestazioni Naspi e Dis-Coll. In tal caso il valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non deve essere superiore ad € 30.000.

In attesa della pubblicazione dell'apposita Circolare INPS esplicativa delle modalità e di inoltro della domanda REm; in base al contenuto del citato Decreto-legge che, differentemente dallo scorso anno, prevede che le tre mensilità di REm **non saranno erogate automaticamente dall'INPS ma sarà necessario** inoltrare la domanda all'INPS entro e non oltre il 30 aprile p.v.

REQUISITI PER ACCEDERE AL REM

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- la **residenza in Italia** del beneficiario che inoltra la richiesta;
- un reddito familiare, a **febbraio 2021**, inferiore all'importo del REm;
- un **patrimonio mobiliare** non superiore a € 10.000 nel 2020. La soglia sale a € 5.000 per ogni componente della famiglia successivo al primo, fino a un massimo di € 20.000. In presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile o non autosufficiente (secondo i criteri Isee), il limite viene innalzato a € 25.000.
- Un **valore dell'Isee in corso di validità**, ordinario o corrente, **inferiore a € 15.000**.

ACHI NON SPETTA IL REDDITO DI EMERGENZA

Il Rem **non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di:

- di pensione diretta o indiretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità;
- di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo del REm un ISEE inferiore a € 15.000;
- di reddito di cittadinanza;
- di indennità Covid-19 percepite o in corso di fruizioni di qualunque componente del nucleo familiare.

Inoltre, non hanno diritto al Rem coloro che:

- si trovano in carcere o altro stato detentivo, per tutta la durata della pena;
- coloro che sono ricoverati in strutture residenziali o altri istituti di cura di lunga degenza a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

QUANDO E A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda di REm può essere presentata dal richiedente il beneficio:

- avvalendosi dell'assistenza alla compilazione presso i **CAAF** convenzionati con l'Inps;
- presso il **Patronato INCA**;
- compilandola on line, direttamente sul sito dell'INPS.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- documento di identità in corso di validità (titolo di soggiorno per i cittadini stranieri);
- codice fiscale;
- possesso dell'**ISEE 2021**;
- Codice Iban intestato al richiedente l'indennità (in alternativa si può chiedere il pagamento presso gli uffici postali).

Per il solo anno 2021 è previsto il mantenimento del beneficio RdC nel caso in cui i componenti del nucleo familiare stipulino uno o più contratti a termine, a patto

che il valore del reddito familiare risulti comunque pari o inferiore a 10.000 euro. Ne consegue che in tale caso si attiva la **sospensione** dell'assegno **nel termine massimo di sei mesi** e alla fine del lavoro non si devono riavviare le pratiche per il riconoscimento del beneficio.

★ BONUS VACANZE

Il Decreto-legge "Rilancio" ha introdotto un bonus destinato alle famiglie sotto forma di "incentivo", ovvero si tratta di un "credito d'imposta" da spendere in parte in strutture ricettive italiane (alberghi, agriturismi, campeggi e B&B) e in parte da scontare nella dichiarazione dei redditi.

A CHI SPETTA

Alle famiglie in possesso di un indicatore **ISEE 2020 uguale o inferiore a 40.000 euro** e il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi in una struttura ricettiva italiana e documentate tramite fattura elettronica o analogo documento commerciale.

Il Decreto Milleproroghe 183/2020 convertito in Legge 21/2021, all'Art. 7 comma 3-bis dispone che è possibile usufruire del bonus **fino al 31 dicembre 2021** (prima era fino al 30 giugno 2021). Resta fermo il termine del 31 dicembre 2020 per la presentazione delle richieste per accedere al beneficio, che comunque **spetta solo una volta**.

Il credito è attribuito nella misura massima di **500 euro** per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di **300 euro** per i nuclei familiari composti da **due persone** e di **150 euro** per quelli composti da **una sola persona**.

Per l'80% sarà sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura**, mentre il restante 20% andrà come **detrazione dall'imposta sul reddito**.

Il pagamento del servizio deve essere corrisposto **senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione** di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici **diversi da agenzie di viaggio e tour operator**.

Le modalità per beneficiare del bonus vacanze saranno definite con un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'INPS e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda che il Decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio.

LONG TERM CARE, HOME CARE PREMIUM

Nell'ambito delle prestazioni sociali l'INPS ha previsto un *bando di concorso*, chiamato **Long Term Care**, per il riconoscimento di aiuti economici a copertura totale o parziale del costo sostenuto da persone con patologie croniche o disabilità che necessitano di ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in strutture specializzate.

Dopo la pubblicazione del bando annuale si presenta all'**INPS** la domanda online, avendo cura di aver già richiesto l'indicatore **ISEE sociosanitario residenze**, riferito al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario.

Home Care Premium è un intervento di assistenza domiciliare rivolto a persone non autosufficienti (pensionati e familiari) iscritti alla gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. I beneficiari avranno diritto ad un contributo economico a rimborso della spesa sostenuta per un assistente familiare regolarmente assunto, ad una prestazione integrativa a supporto del loro piano assistenziale. Dopo la pubblicazione del bando annuale si presenta la domanda online dal portale **INPS** assicurandosi di aver già richiesto l'**ISEE Socio Sanitario**.

ALTRE AGEVOLAZIONI COLLEGATE ALL'ISEE

Bonus Vacanza (Estate INPSieme): l'INPS ogni anno bandisce borse di studio per soggiorni estivi di vacanza e studio (Estate INPSieme) in Italia, della durata di una o due settimane, e all'estero, della durata di due settimane.

Ammissione alle case albergo per pensionati: l'INPS, tramite un bando di concorso pubblico annuale, offre ai pensionati pubblici iscritti al Fondo Credito ospitalità residenziale nella casa albergo di Monte Porzio Catone (Roma) e nella casa albergo "La Pineta" di Pescara garantendo vitto, alloggio, servizi comuni, assistenza sociale, medica, dietetica e infermieristica.

Ospitalità presso "Case del Maestro": ogni anno vengono banditi dall'INPS tre concorsi di soggiorni climatico-termali presso le Case del Maestro di proprietà dell'Istituto e altre strutture ricettive convenzionate; i bandi di concorso sono rivolti agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione, ai loro orfani minorenni e familiari conviventi, ai vedovi e agli orfani minorenni di iscritto deceduto.

RED

Il **RED** è una dichiarazione reddituale che l'INPS **richiede annualmente** ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito, ad esempio: integrazione al minimo pensioni di reversibilità, assegni al nucleo familiare, maggiorazione sociale, ecc..

Attraverso il **RED** l'ente previdenziale **verifica la sussistenza dei requisiti reddituali** da parte del pensionato per continuare ad avere diritto alla prestazione.

L'INPS chiede queste informazioni attraverso una matricola con la quale identifica anche i redditi che, se posseduti dal titolare della prestazione e/o da alcuni componenti del nucleo familiare, **rilevano ai fini della determinazione della prestazione stessa**.

NON DEVE PRESENTARE IL RED

Chi per obbligo o per facoltà, presenta il 730 o REDDITI PF e non possiede redditi, che seppur esenti o esclusi dalla dichiarazione, sono rilevanti ai fini della prestazione.

DEVE PRESENTARE IL RED

- Chi per obbligo o per facoltà presenta il 730 o il modello REDDITI PF e **possiede altri redditi**, in taluni casi anche **esenti** o **esclusi** dalla dichiarazione dei redditi;
- Chi, pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi, è titolare di **pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo**;
- Chi è comunque esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente non la presenta.

I titolari di pensione residenti all'estero, interessati dalla rilevazione dei redditi, riceveranno dall'INPS una comunicazione postale (**RED EST**) che deve essere restituita all'istituto pensionistico esclusivamente tramite il **Patronato INCA CGIL** o per il tramite dell'Autorità Consolare Italiana.

I titolari di pensione residenti in Italia non riceveranno alcuna comunicazione postale, pertanto dovranno recarsi al **CAAF convenzionato** per la compilazione del modello RED o potranno provvedere autonomamente a presentare la dichiarazione tramite il sito INPS.

Riceveranno invece una lettera di **Sollecito** coloro che nell'anno precedente non hanno reso la dichiarazione reddituale all'INPS. Attenzione, perché coloro che non presenteranno il modello RED possono incorrere nell'eventuale sospensione o revoca delle prestazioni percepite.

 *La scadenza per la presentazione del **modello 2021** è fissata al **28 febbraio 2022**, salvo eventuali proroghe successive*

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ogni anno l'INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche di invalidità civile l'attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento, tramite presentazione di apposita autocertificazione. Fino allo scorso anno erano in vigore tre autocertificazioni (Modelli ICRI FREQUENZA, ICLAV e ACCAS/PS), **dall'anno 2021** resta in vigore solo l'autocertificazione **ACCAS/PS**, rivolta a contribuenti con invalidità parziale e totale.

 *La scadenza del modello **ACCAS/PS 2021** è fissata al **28 febbraio 2022**, salvo eventuali proroghe successive.*

Riconoscere, valorizzare e qualificare il lavoro di cura, sostenere le famiglie e le persone non autosufficienti, mettere in rete le risorse e le opportunità è possibile se si affermano i diritti di chi cura e i diritti di chi è curato!

PER I LAVORATORI ITALIANI O DI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore, dopo aver concordato, con riferimento al Ccnl, gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).

Il lavoratore deve essere in possesso del codice fiscale e di un documento di identità valido.

PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Se il lavoratore si trova in Italia, con regolare permesso di soggiorno, l'assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.

Se il lavoratore risiede all'estero, il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell'anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.

Il datore di lavoro:

- deve garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
- per l'assunzione di una colf deve dimostrare di possedere, un reddito annuo di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione lorda annua dovuta al lavoratore;
- per l'assunzione di una badante, il datore di lavoro non ha l'obbligo di dimostrare la sua capacità economica, se egli stesso o un componente della sua famiglia sono affetti da patologie che ne limitano l'autosufficienza;
- deve impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- deve assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato.

ONERI DETRAIBILI AMBITO SANITARIO ★ DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

LE SPESE SANITARIE CHE POSSONO ESSERE PAGATE IN CONTANTI

Dal **1° gennaio 2020** le spese che danno diritto alla **detrazione del 19%** devono essere sostenute con versamenti bancari o postali o con altri sistemi di pagamento tracciabile (carta di credito, bancomat, carta di debito, assegni, ecc.), **ad eccezione** delle spese per l'acquisto di farmaci e dispositivi medici, delle spese per prestazioni sanitarie rese da **strutture pubbliche** o **strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)**.



Se non è stata conservata la ricevuta della carta di credito o bancomat o altro strumento tracciabile, la "prova del pagamento" può essere sostituita da un'annotazione, resa dal venditore o da colui che ha reso la prestazione, direttamente sul documento di spesa. Dovrà dichiarare e sottoscrivere che il pagamento è avvenuto con strumento tracciabile. Non è possibile per il cittadino autocertificare la modalità di pagamento.

Un'altra novità in tema di oneri è che dall'anno d'imposta **2020** la **detrazione del 19%**, riconosciuta per la maggioranza delle spese detraibili, **varia** sulla base dell'importo del reddito complessivo nell'anno. In particolare, **spetta per intero** da chi possiede nel **2020** un reddito complessivo fino a **120.000 euro**. Oltre tale importo la detrazione decresce sino ad azzerarsi (redditi pari o superiori a 240.000 euro).

DETRAZIONE DEL 19% PER LE SPESE DI ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E DI MASCHERINE PROTETTIVE

In questa fase di emergenza COVID-19 fra i dispositivi più acquistati ci sono la mascherina di protezione individuale e il gel disinfettante. Ai fini della detraibilità occorre verificare che i prodotti acquistati siano dispositivi medici con marcatura CE. Controlla le fatture e gli scontrini relativi agli acquisti che hai effettuato nel 2020, e verifica se trovi scritto "Dispositivo medico CE" oppure il codice AD o PI: se nel documento di spesa non risultano le informazioni suindicate, puoi farti annotare dal farmacista o dal rivenditore, direttamente sullo scontrino o sulla fattura, che l'acquisto è riferito ad un dispositivo medico CE oppure in alternativa puoi farti rilasciare un'apposita attestazione (necessari data, firma e possibilmente timbro).

ONERI DETRAIBILI AMBITO SANITARIO
DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Spese sanitarie	Prestazioni chirurgiche, visite mediche specialistiche, protesi dentarie e sanitarie in genere, occhiali, spese per farmaci e analisi di laboratorio, spese mediche generiche	Parte eccedente € 129,11
Spese sanitarie per disabili	Acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e al sollevamento dei disabili: arti artificiali, poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il contenimento della carrozzella o costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche interne o esterne alle abitazioni	100%
Veicoli per disabili	Acquisto di veicoli adattati alla guida e/o alla carrozzeria, oppure non adattati a seconda della tipologia di disabilità. È possibile detrarre anche le spese sostenute per la manutenzione straordinaria del veicolo, purché effettuate entro i 4 anni dall'acquisto e in ogni caso entro il limite complessivo di € 18.075,99	Max € 18.075,99 per ogni contribuente portatore di handicap
Cane guida per non vedenti	Acquisto di cani addestrati alla guida dei soggetti non vedenti	100%
Mantenimento cane guida	Detrazione annua forfetaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida da parte delle persone non vedenti.	€ 1.000
Interpretariato per sordomuti	Spese sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti, per i servizi di interpretariato	100%
Spese per addetti all'assistenza personale	Spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, quali ad esempio la retribuzione della "badante"	Max € 2.100 Condizioni: reddito non superiore a € 40.000
Spese veterinarie	Spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva (veterinario, farmaci ecc.)	Parte eccedente € 129,11 fino al massimo di € 500 ★

ONERI DETRAIBILI INTERESSI PASSIVI
DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale	Mutui ipotecari stipulati dall'1.1.1993 al 31.12.2000 Mutuo stipulato nei sei mesi successivi o precedenti l'acquisto Mutui ipotecari stipulati dall'1.1.2001 Mutuo stipulato nell'anno successivo o precedente l'acquisto	€ 4.000,00 complessivi da suddividere fra i contitolari del mutuo
Interessi passivi su mutui per costruzione o ristrutturazione abitazione principale	Mutui stipulati dal 1998 per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale	€ 2.582,28 complessivi

ONERI DETRAIBILI VARI

DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Assicurazioni vita, infortuni, rischio morte e invalidità	Premi per assicurazione vita: la polizza deve essere stata stipulata entro il 31.12.2000 Premi per assicurazione per rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%	€ 530,00
Assicurazioni persone con disabilità	Assicurazione rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave; in questa tipologia di assicurazione assume quindi rilevanza il "beneficiario" che deve essere un soggetto con disabilità grave	€ 750
Assicurazioni rischio non autosufficienza	A condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto	€ 1.291,14
Assicurazioni eventi calamitosi	Assicurazione stipulata dall'1.1.2018 per rischi eventi calamitosi su unità abitative	100%
Spese di istruzione	Spese non Universitarie: per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione	€ 800 ★ per ogni studente
	Spese Universitarie: Spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Il limite per le università non statali è determinato ogni anno con Decreto del Ministero dell'istruzione	100% per università statali
Retta asili nido	Spese sostenute dai genitori per la retta di frequenza ad asili nido pubblici e privati	€ 632 per ogni figlio
Attività sportive dei ragazzi (età 5/18 anni)	Iscrizione annuale o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi	€ 210 per ciascun minore
Spese funebri	Spese sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse	€ 1.550 per ciascun decesso
Intermediazione immobiliare	Compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale	Max € 1.000
Erogazioni a favore di istituti scolastici	Finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	100%
Contributi versati all'Inps per riscatto anni di laurea dei familiari a carico	I contributi versati ai fini del riscatto degli anni di laurea sono: detraibili , qualora siano stati versati dai familiari di cui il soggetto interessato è a carico; deducibili , qualora siano stati versati direttamente dal soggetto interessato	100%
Trasporto pubblico	Spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, che consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato	€ 250



segue ONERI DETRAIBILI VARI DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA		
ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Spese per DSA	Spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici necessari all'apprendimento in favore di minori o maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) sino al completamento della scuola secondaria di secondo grado	100%
Contributi Mutuo Soccorso	Contributi versati per sé stessi dai soci alle Società di Mutuo Soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie	Max € 1.300
★ Bonus Musica Ragazzi età 5/18 Iscrizione annuale e abbonamento	Spese sostenute nel 2021 dai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000€ per iscrizione annuale e l' abbonamento dei ragazzi di età 5/18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica, cori, bande e scuole di musica.	Max € 1.000

★ ALTRI ONERI DETRAIBILI DETRAZIONE: 50% DELLA SPESA AMMESSA		
ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 50%
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione	Contributi versati per usufruire della cosiddetta Pace Contributiva direttamente dal soggetto che usufruisce dell'agevolazione o dai suoi eredi e familiari (previste 5 quote annuali di pari importo). La detrazione spetta solo a chi ha presentato la domanda all'INPS e se la stessa è stata accolta positivamente.	100%
Ricarica veicoli elettrici	Spese sostenute nel periodo 1.03.2019 - 31.12.2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i costi iniziali di richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 Kw (detrazione ripartita in 10 quote annuali)	Max € 3.000

Se la spesa per la ricarica di veicoli elettrici è stata sostenuta contestualmente ad uno degli interventi trainanti Superbonus spetta la detrazione del 110%

DETRAZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI TERZO SETTORE		
MISURA DETRAZIONE	TIPO EROGAZIONE LIBERALE	LIMITE
19%	Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari in Italia o all'estero	Max € 2.065,83
26%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, di iniziative umanitarie, religiose o laiche	Max € 30.000
30%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e delle Associazioni di promozione sociale	Max € 30.000
35%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle organizzazioni di volontariato	Max € 30.000

ONERI DETRAIBILI SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SULLA CASA

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE
<p>★ Interventi di recupero edilizio Dal 26.06.2012 al 31.12.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (per le parti comuni condominiali anche per manutenzione ordinaria) - Prevenzione di atti illeciti, eliminazione di barriere architettoniche, misure antisismiche (in generale), bonifica dell'amianto, fotovoltaico per produzione energia elettrica - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali - Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese (25% del prezzo acquisto) 	€ 96.000 per immobile	50% in 10 rate
<p>Adozione di misure antisismiche Dall'1.01.2017 al 31.12.2021</p>	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3).	€ 96.000 per immobile	50% in 5 rate
	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3), se dagli stessi ne deriva il passaggio ad una classe di rischio inferiore		70% per interventi su singole unità
	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3), se dagli stessi ne deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore		75%* per interventi sulle parti comuni degli edifici
<p>Acquisto di immobile ubicato in zona a rischio sismico 1 Dall'1.01.2017 al 31.12.2021</p>	Immobile realizzato mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla ricostruzione ne deriva il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore	€ 96.000 per immobile	75% del prezzo di acquisto
	Immobile realizzato mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla ricostruzione ne deriva il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore		85% del prezzo di acquisto
<p>★ Acquisto mobili e grandi elettrodomestici</p>	Acquisti finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, detrazione condizionata dalla data di inizio degli interventi sull'immobile (detraibilità delle spese 2020 se data inizio lavori dal 1.1.2019; spese 2021 se data inizio lavori dal 1.1.2020)	€ 10.000 per il 2020 € 16.000 per il 2021	50% in 10 rate
<p>★ Sistemazione a verde Dal 1.01.2018 al 31.12.2021</p>	Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, anche sulle parti comuni esterne di condomini	Max € 5.000 per immobile	36% in 10 rate
<p>★ Bonus Facciate 1.01.2020 31.12.2021</p>	Spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.	nessun limite	90% in 10 rate

* Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

ONERI DETRAIBILI SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SULLA CASA

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO ★

TIPO DI SPESA	ANNO IN CUI SONO STATE SOSTENUTE LE SPESE	LIMITE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE dal 2011 in 10 rate
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	Dal 1.01.2015 al 31.12.2017	€ 46.153,84	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2021	€ 60.000	50%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	Dal 1.01.2018 al 31.12.2021	€ 153.846,15	65%
Cappotti, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica, Pannelli solari	Fino al 5.06.2013	€ 109.090,91	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2021*	€ 92.307,69	65%
Finestre, infissi, scuri o persiane	Fino al 5.06.2013	€ 109.090,91	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2017	€ 92.307,69	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2021	€ 120.000	50%
Acquisto e posa di schermature solari	Dal 1.01.2015 al 31.12.2017	€ 92.307,69	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2021	€ 120.000	50%
Dispositivi multimediali per controllo da remoto	Dal 1.01.2016 al 31.12.2021	Nessun limite	65%
Riqualificazione energetica generale di edifici esistenti	Fino al 5.06.2013	€ 181.818,18	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2021*	€ 153.846,15	65%

*Dal 2018 la detrazione del 65% è riconosciuta per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; è esclusa la spesa per la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A oppure con efficienza almeno pari alla classe ma sprovvisti della contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti oppure impianti con caldaie a biomasse

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti	Fino al 5.06.2013**	€ 54.545,45	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2021**	€ 46.153,84	65%
Impianti sostituiti con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A	Dal 1.01.2018 al 31.12.2021	€ 60.000	50%

** Dal 2008 la detrazione è riconosciuta per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012 ammessi in detrazione anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dal 2018 non è più possibile fruire della detrazione del 65% per la sostituzione con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o di classe inferiore alla A

Interventi sopra descritti effettuati su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio	Fino al 5.06.2013	I limiti sono quelli riferiti alla tipologia di interventi sopra descritti per il medesimo periodo	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2021		65%
Interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali	Dal 1.01.2017 al 31.12.2021	€ 40.000 per il numero delle unità immobiliari dell'edificio	70%-75%

★ **DETRAZIONE 110%**
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICO

SUPERBONUS - INTERVENTI "TRAINANTI"
A CUI È POSSIBILE ABBINARE UNO O PIU' INTERVENTI "TRAINATI"

TIPO DI INTERVENTO	PERIODO DI SOSTENIMENTO	LIMITE DI SPESA
<p>Isolamento termico, cosiddetto cappotto, con interventi di coibentazione delle pareti esterne (superfici opache verticali), di coperture e pavimenti (superfici orizzontali) e delle superfici inclinate, compresa la coibentazione del tetto</p>	<p>Per tutti i tipi di intervento:</p> <p>1.07.2020 - 30.06.2022 per la generalità dei contribuenti persone fisiche</p>	<p>€ 50.000 Unità unifamiliari e plurifamiliari max 2 unità</p> <p>€ 40.000 CONDOMINI per n.° unità immobiliari da 2 a 8</p> <p>€ 30.000 CONDOMINI per n.° unità immobiliari oltre l'ottava</p>
<p>Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, CENTRALIZZATI <u>se riguardano</u> sulle parti comuni <u>un condominio con impianti</u> per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18.02.2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; impianti di micro-cogenerazione; impianti a collettori solari termici ossia pannelli solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria per usi domestici. Ammesse le spese per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.</p>	<p>1.07.2020 - 31.12.2022 solo se al 30 giugno 2022 è stato eseguito almeno il 60% dei lavori complessivi</p> <p>1.07.2020 - 31.12.2022 per IACP o enti similari</p> <p>1.07.2020 - 30.06.2023 solo per IACP o enti similari solo se al 31 dicembre 2022 è stato eseguito almeno il 60% dei lavori complessivi</p>	<p>€ 30.000 Unità unifamiliari e plurifamiliari max 2 unità</p> <p>€ 20.000 CONDOMINI per n.° unità immobiliari fino a 8</p> <p>€ 15.000 CONDOMINI per n.° unità immobiliari oltre l'ottava</p>

Per unità plurifamiliare si intende un'unità immobiliare, situata all'interno di edifici plurifamiliari e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, che sia funzionalmente indipendente ossia dotata di **almeno tre** delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

Gli interventi devono assicurare, anche insieme ad altri interventi di efficientamento energetico c.d. "TRAINATI", il miglioramento di almeno 2 classi energetiche oppure, laddove non fosse possibile, devono conseguire almeno la classe energetica più alta.

Chi realizza gli interventi può scegliere di detrarre la spesa in dichiarazione dei redditi (5 rate di pari importo sino al 31.12.2021, 4 rate per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022). **In alternativa** - in particolare **per chi non paga le tasse, ad esempio, perché possiede solo la casa e non ha altri redditi** - può concordare l'applicazione dello **sconto in fattura** (costo zero) oppure può **cedere il credito** a banche, assicurazioni, poste Italiane o a qualsiasi altro soggetto beneficiando comunque della detrazione (in generale del 102%).

**★ DETRAZIONE 110%
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICO**

**SUPERBONUS - INTERVENTI "TRAINANTI"
SE EFFETTUATI CONGIUNTAMENTE AGLI INTERVENTI "TRAINATI"**

TIPO DI INTERVENTO	PERIODO DI SOSTENIMENTO	LIMITE DI SPESA
Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni altro strumento che attraverso la comunicazione, la robotica o altro mezzo di tecnologia più avanzata, favorisca la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone disabili oppure in favore di persone ultrasessantacinquenni .	Per tutti i tipi di intervento: 1.07.2020 - 30.06.2022 per la generalità dei contribuenti persone fisiche	€ 96.000 Interventi realizzati sui medesimi tipi di immobili su cui si eseguono gli interventi "trainanti"
Interventi di risparmio energetico "Ecobonus" (vedi tabella pagine precedenti)	1.07.2020 - 31.12.2022 solo se al 30 giugno 2022 è stato eseguito almeno il 60% dei lavori complessivi	Negli stessi limiti previsti per ogni intervento Ecobonus
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica a condizione che l'energia non auto-consumata sia ceduta al Gestore dei servizi energetici GSE Spa o non condivisa per l'auto-consumo.	1.07.2020 - 31.12.2022 per IACP o enti similari	€ 48.000 non superiore a € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
Installazione <u>contestuale</u> o <u>successiva</u> di sistemi di accumulo integrati all'impianto solare fotovoltaico realizzato	1.07.2020 - 30.06.2023 solo per IACP o enti similari solo se al 31 dicembre 2022 è stato eseguito almeno il 60% dei lavori complessivi	<u>Rientra nel suindicato limite di € 48.000</u> non superiore a € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, costi iniziali di richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 Kw, costi di allaccio * LIMITE DI SPESA € 3.000 per ogni infrastruttura e per ciascun contribuente (interventi iniziati nel 2020 e in corso ad inizio 2021)		€ 3.000* € 2.000 Unità unifamiliari, plurifamiliari € 1.500 Unità plurifamiliari, CONDOMINI max 8 infrastrutture € 1.200 Unità plurifamiliari, CONDOMINI oltre 8 infrastrutture

SUPERBONUS - INTERVENTI ANTISISMICI, ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

TIPO DI INTERVENTO	PERIODO DI SOSTENIMENTO	LIMITE DI SPESA
Interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici, acquisto case antisismiche, compresi sistemi di monitoraggio continuo ai fini antisismici	Stesso periodo previsto per gli interventi "trainanti" e "trainati"	€ 96.000 Unità immobiliari Parti comuni condomini

DETRAZIONI PER GLI INQUILINI

CANONI DI LOCAZIONE	REQUISITI	IMPORTO DETRAZIONE SPETTANTE
Inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale	Contratto stipulato o rinnovato genericamente ai sensi della L. 431/98	€ 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 150 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
	Contratto stipulato o rinnovato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 4, commi 2 e 3 della Legge 431/98 (canone convenzionale)	€ 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 247,90 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
	Giovani di età compresa tra 20 e 30 anni, per la propria abitazione principale ma solo se diversa da quella dei genitori Contratto stipulato o rinnovato genericamente ai sensi della L. 431/98	€ 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71
Lavoratori dipendenti trasferiti per motivi di lavoro	Spetta ai lavoratori dipendenti che hanno stipulato un contratto di locazione per i primi tre anni dal trasferimento di residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo (purché situato a non meno di 100 Km dal precedente e comunque in un'altra regione)	€ 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 495,80 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
Studenti universitari	Contratto stipulato per immobile ad uso abitativo ai sensi della L.431/1998 da/per studente iscritto ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa, immobile affittato sito nello stesso comune sede dell'università o in un comune limitrofo oppure per canoni relativi ai contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari	Importo detraibile non superiore a € 2.633,00 per il quale spetta una detrazione del 19% La detrazione, sempre entro il predetto limite, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

In generale un familiare per essere considerato fiscalmente a carico **non** deve aver conseguito nell'anno d'imposta trattato un reddito complessivo **superiore a 2.840,51 €**.
Dal **1.01.2019** per i figli di età **non superiore a 24 anni**, il limite del reddito complessivo è elevato a **4.000 €**: la detrazione compete sino all'anno di compimento dei 24 anni.



ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO		
ONERI DEDUCIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE DEDUCIBILE
Contributi previdenziali e assistenziali	Contributi obbligatori dei lavoratori autonomi; contributi agricoli unificati versati all'Inps; contributi per assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici; contributi facoltativi per ricongiunzione di periodi assicurativi, per riscatto laurea, per prosecuzione volontaria e per il c.d. "fondo casalinghe"	100%
Contributi per collaboratori domestici	Contributi versati per domestici e addetti ai servizi personali o familiari (colf, badanti, baby-sitter ecc.)	Fino a € 1.549,37
Contributi per fondi pensioni integrative	Contributi per previdenza integrativa e complementare se non dedotti sulla busta paga	€ 5.164,57
Contributi a Fondi Integrativi SSN	Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Deduzione spettante anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico	Max € 3.615,20
Spese mediche e di assistenza specifica a persone con disabilità	Spese mediche generiche (acquisto di farmaci e prestazioni rese da medico generico) e di assistenza specifica per le persone con disabilità nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. In caso di degenza in un istituto di assistenza o di ricovero, è possibile portare in deduzione solo la quota della retta riferita alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica.	100%
Assegni periodici al coniuge	Stabiliti dal giudice per separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento di matrimonio. Sono esclusi gli assegni per il mantenimento dei figli	100%
Adozioni internazionali	Spese per pratiche di adozione di minori stranieri	50%
Previdenza Complementare	Contributi e premi per forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali che a fondi individuali, a deducibilità ordinaria	Max € 5.164,57
Erogazioni ONG	Contributi, donazioni e oblazioni ad organizzazioni non governative (ONG), operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	Max 2% del reddito complessivo
Erogazioni a ONLUS, OV, APS	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle onLUS, organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (deduzione alternativa alla detrazione)	100%
★ Redditi di lavoro dipendente erroneamente tassati	Somme che non dovevano concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente e sono state, invece, tassate dal datore di lavoro o ente pensionistico	50%

ESENZIONE CANONE RAI 2021 - CITTADINI ULTRASETTANTACINQUENNI

I cittadini che hanno compiuto **75 anni**, con un reddito proprio e del coniuge **non superiore a 8.000 €** e non conviventi con titolari di un reddito proprio (ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti), **sono esonerati dal pagamento del canone TV** se presentano una dichiarazione sostitutiva con cui dichiarano di essere in possesso dei requisiti richiesti (età e requisito reddituale).

L'esenzione spetta se nell'abitazione di residenza si possiedono una o più TV, mentre non compete nel caso in cui l'apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

È riconosciuta per l'intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell'anno stesso, mentre se il compimento del 75° anno è avvenuto nel periodo dal 1° febbraio al 31 luglio dell'anno, l'agevolazione spetta per il secondo semestre.

SEDI REGIONALI CAAF CGIL

CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL

Via Boncompagni, 16 - ROMA
Tel.: 0640045576/7
E-mail: consorzio@cafcgil.it,
consorziocaafcgil@pec.it
www.cafcgil.it

CAAF CGIL ABRUZZO MOLISE

Via B. Croce, 108 - PESCARA
Tel.: 0854406240
E-mail: centroelabdati@caafabruzzocgil.it
www.caafcgilabruzzo.it

CAAF CGIL CALABRIA

Via Massara, 22 - CATANZARO
Tel.: 0961778406
E-mail: info@caafcgilcalabria.it
www.caafcgilcalabria.it

CAAF CGIL CAMPANIA

Via G. Porzio C. Dir. Isola G1
Scala D 1° Piano IN.3 - NAPOLI
Tel.: 800901220
E-mail: info@caafcampaania.it
www.caafcampaania.it

CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA

Via Alfonso Torreggiani, 3 - BOLOGNA
Tel.: 0510146297
E-mail: caafcer@er.cgil.it
www.caafemiliaromagna.com

CAAF CGIL LAZIO E BASILICATA

Via Ricasoli, 7 - ROMA
Numero Unico prenotazioni 0673100700
E-mail: segreteriacaaf@lazio.cgil.it
www.caf.lazio.it
www.cgilbasilicata.it

CAAF CGIL LIGURIA

Via Cairoli, 14/2 - GENOVA
Tel.: 0102488311
E-mail: caafcgilliguria@caafcgilliguria.it
www.caafcgilliguria.it

CAAF CGIL LOMBARDIA

Via F.lli Folonari, 18 - BRESCIA
Tel.: 030280081 / 0302896611
E-mail: caaf@cgil.lombardia.it
www.assistenza fiscale.info

CAAF CGIL MARCHE

Via 1° Maggio, 142/C - ANCONA
Tel.: 0714193011
E-mail: crs@marche.cgil.it
www.marche.cgil.it
www.caafcgilmarche.it (sito accessibile a breve)

CAAF NORD EST

Via Peschiera, 7 - VENEZIA-MESTRE
Tel.: 0415046111
E-mail: nordest@caaf.it
www.caaf.it

CAAF CGIL PIEMONTE VDA UMBRIA

Corso Brescia, 71/D - TORINO
Tel.: 0112873611
Servizi e Tutela (Perugia)
Società di Servizi Lavoro e Progresso (Terni)
E-mail: info@caafcgil.com
www.caafcgil.com

CAAF CGIL PUGLIA

Via Vincenzo Calace, 3 - BARI
Tel.: 0805277529
E-mail: caafpugl@tin.it,
caafcgilpuglia@legaldoc.it
www.caafcgilpuglia.it

CAAF CGIL SARDEGNA

Via Monastir, 35 - CAGLIARI
Tel.: 070252069
E-mail: info@caafcgil.it
www.caafcgil.it

CAAF CGIL SICILIA

Via E. Bevignani, 38 - PALERMO
Tel.: 0916822621
E-mail: caaf@caafcgilsicilia.it
www.caafcgilsicilia.it

CAAF CGIL TOSCANA

Via Di Novoli, 42/42b - FIRENZE
Tel.: 0557953111
E-mail: caaftoscana@caaf.tosc.cgil.it
www.caafcgiltoscana.it



TESTI A CURA DI

Federico Toccaceli - Consorzio Nazionale Caaf Cgil

Giovanna Piazza - Consorzio Nazionale Caaf Cgil

HANNO COLLABORATO ALL'EDIZIONE 2021

Apollonio Tommasi - Caaf Cgil Puglia

La Guida ai servizi fiscali è rivolta alle delegate e ai delegati CGIL, alle iscritte e iscritti CGIL, a tutti le cittadine e i cittadini che si rivolgono ai CAAF della CGIL per trovare informazioni, risposte e servizi.

**Iscriviti alla newsletter per gli aggiornamenti
e scarica la Guida completa**



Gli argomenti trattati nella guida, per quanto curati con scrupolo e attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Potrebbero, inoltre, subire nel corso dell'anno modifiche normative successive alla stesura finale del testo effettuata il 9 aprile 2021.

REALIZZAZIONE



FUTURA



www.cafcgil.it/guidaservizi